



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;

VISTO il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, *“Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”*;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 dicembre 2024, *“Codice di comportamento e di tutela della dignità e dell'etica dei dirigenti e dei dipendenti della Presidenza del Consiglio dei ministri”*;

VISTO il decreto legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, che all'art. 8, comma 1-ter dispone che *“A decorrere dal 1° gennaio 2020, al fine di garantire l'attuazione degli obiettivi dell'Agenda digitale italiana, anche in coerenza con l'Agenda digitale europea, le funzioni, i compiti e i poteri conferiti al Commissario straordinario per l'attuazione dell'Agenda digitale dall'articolo 63 del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179, sono attribuiti al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro delegato che li esercita per il tramite delle strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri dallo stesso individuate”*;

VISTO l'articolo 76, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, così come modificato dall'articolo 8 comma 11-bis del decreto legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 22 aprile 2021, n. 55, ai sensi del quale *“Al fine di provvedere alla introduzione di soluzioni di innovazione tecnologica e di digitalizzazione della pubblica amministrazione, il Presidente del Consiglio dei ministri, o il Ministro delegato, si avvale di un contingente di esperti, in possesso di specifica ed elevata competenza nello studio, supporto, sviluppo e gestione di processi di trasformazione tecnologica, nominati ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sono individuati il contingente di tali esperti, la sua composizione ed i relativi compensi”*;



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

VISTO il comma 3 del citato articolo 76, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, che prevede che *“Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 1 si provvede nei limiti delle risorse disponibili di cui all’articolo 8, comma 1-quinquies, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12 e all’art. 1, comma 399, della legge 27 dicembre 2019, n. 160”*;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 luglio 2021, registrato dalla Corte dei conti in data 5 agosto 2021 n. 2080, recante la disciplina organica del contingente di esperti, in relazione alle mutate finalità ed esigenze individuate dal menzionato articolo 76 del decreto legge n. 18 del 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2023, registrato dalla Corte dei conti in data 30 novembre 2023 n. 3103, con il quale è stato modificato l’articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 luglio 2021, stabilendo, nello specifico che, al comma 2 dell’art. 1 del DPCM 22 luglio 2021, le parole «3 anni, rinnovabile una sola volta» sono sostituite dalle parole “2 anni”, con la conseguente espunzione della locuzione “rinnovabile una sola volta”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022, con il quale l’On. Giorgia Meloni è stata nominata Presidente del Consiglio dei ministri;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 31 ottobre 2022 con il quale il Sen. Alessio Butti è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 novembre 2022, concernente la delega di funzioni nelle materie dell’innovazione tecnologica e della transizione digitale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri;

CONSIDERATO che le modifiche apportate al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 luglio 2021, ad opera del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2023, riguardanti sia la durata degli incarichi che le modalità di conferimento degli stessi, si sono rese necessarie al fine di rendere la disciplina sul conferimento degli incarichi ai sensi dell’articolo 76 del decreto legge n. 18 del 2020, così come successivamente modificato, coerente ed omogenea con l’analoga fattispecie di incarichi *intuitu personae* conferiti dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell’art. 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303;

CONSIDERATO che la disciplina organica sul conferimento degli incarichi nell’ambito del contingente di esperti previsto dall’articolo 76 del decreto legge n. 18 del 2020,



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

così come successivamente modificato, è contenuta nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 luglio 2021, nel testo risultante dalle modifiche apportate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2023;

CONSIDERATA la rilevanza strategica dell'innovazione tecnologica per il perseguimento del programma di Governo, anche al fine di favorire lo sviluppo e la crescita culturale, democratica ed economica del Paese e la necessità di garantire la realizzazione degli obiettivi dell'Agenda digitale europea, assicurando, altresì, lo svolgimento dei compiti necessari per l'adempimento degli obblighi internazionali assunti in materia di innovazione tecnologica e digitale;

CONSIDERATA la necessità di garantire al Sottosegretario di Stato, con delega all'innovazione tecnologica e alla transizione digitale, l'adeguato supporto delle professionalità necessarie per lo svolgimento delle attività di coordinamento e di monitoraggio dell'attuazione dei progetti in materia di transizione digitale previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza ("PNRR");

CONSIDERATO che, all'attualità, non risulta raggiunto il numero massimo di settanta unità previsto per il contingente di esperti sopra citato;

VISTO il *curriculum vitae* di [REDACTED] dal quale si evince il possesso della specifica qualificazione professionale richiesta per lo svolgimento del presente incarico;

VISTO il DPCM 5 dicembre 2023 con il quale il Sottosegretario di Stato con delega all'innovazione tecnologica e alla transizione digitale ha conferito a [REDACTED] l'incarico di "Account Manager", a decorrere dal 15 dicembre 2023 e fino al 30 novembre 2025, nell'ambito del contingente istituito ai sensi dell'art. 76, comma 1, del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18;

RILEVATA la coerenza fra esperienze professionali pregresse e incarico, da quanto evidenziato nel curriculum vitae e confermato nell'ambito dell'attuale incarico al Dipartimento, relativamente alle esperienze e alle competenze nelle attività di gestione delle relazioni pubbliche e istituzionali";

VISTA l'attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse del 17 ottobre 2025;

RITENUTO, pertanto, di conferire a [REDACTED] l'incarico di esperto con il profilo di "Account Manager";



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

DECRETA

Articolo 1

1. [REDACTED] è conferito l'incarico di esperto con il profilo di “*Account Manager*”, nell’ambito del contingente alle dipendenze del Sottosegretario di Stato per l’Innovazione tecnologica e la transizione digitale, istituito ai sensi dell’articolo 76, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, e dell’articolo 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, disciplinato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 luglio 2021, a decorrere dal 1° dicembre 2025 e fino al 30 novembre 2026.
2. Nell’espletamento dell’incarico di cui al comma 1, [REDACTED], forte della propria esperienza professionale, fornirà supporto nella gestione delle relazioni con le pubbliche amministrazioni locali, focalizzandosi in particolare sulle tematiche di digitalizzazione dei servizi pubblici e lavorando in collaborazione e sinergia con le strutture territoriali del Transformation Office del Dipartimento per la Trasformazione Digitale della Presidenza del Consiglio.

Articolo 2

1. [REDACTED] per lo svolgimento dell’incarico di cui all’articolo 1, è attribuito un compenso annuo lordo onnicomprensivo di euro 50.000,00 (cinquantamila/00), da corrispondere in rate mensili posticipate, previa presentazione di relazione positivamente valutata.

Articolo 3

1. [REDACTED] è tenuto a osservare il segreto d'ufficio e ad astenersi dalla trattazione di affari nei quali lo stesso, o suoi parenti ed affini, abbiano interesse. L’espletamento dell’incarico avviene nell’osservanza dei principi che disciplinano i diritti, i doveri e le responsabilità degli impiegati civili dello Stato. Per tutto il periodo di permanenza nel contingente, [REDACTED] è vietata l’assunzione di incarichi o la prestazione di consulenze che lo possano porre in situazioni di conflitto di interesse. La sopravvenienza, durante l’esecuzione dell’incarico, di ragioni di incompatibilità o condizioni di conflitto di interesse al proseguimento dello stesso, costituisce causa di decadenza dell’incarico.
2. Ai sensi dell’articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici, e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 dicembre 2024 recante il “Codice di comportamento e di tutela della dignità e dell’etica dei dirigenti e dei dipendenti della Presidenza del Consiglio dei ministri”, [REDACTED]



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

██████████ dovrà considerarsi decaduto dall'incarico di esperto in caso di violazione degli obblighi derivanti dai sopracitati decreti.

Articolo 4

1. L'onere derivante dall'attuazione del presente provvedimento trova copertura nella disponibilità finanziaria iscritta nei pertinenti capitoli del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'esercizio finanziario 2025 e seguenti.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi per il controllo.

p. il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO,
Sen. Alessio Butti



BUTTI ALESSIO
PRESIDENZA
CONSIGLIO
DEI MINISTRI
20.10.2025
08:41:29
GMT+02:00



CORTE DEI CONTI

UFFICIO DI CONTROLLO SUGLI ATTI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Alla
Presidenza del Consiglio dei ministri
Segretariato generale
ROMA

ubr@mailbox.governo.it

RILIEVO

Oggetto: [REDACTED] - DECRETO 20 OTTOBRE 2025 DI
CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI ESPERTO CON IL PROFILO DI
"ACCOUNT MANAGER" NELL'AMBITO DEL CONTINGENTE ISTITUITO
AI SENSI DELL'ART. 76, COMMA 1, DEL D.L. 17 MARZO 2020, N. 18.

Al fine di concludere la procedura di controllo preventivo di legittimità del decreto in oggetto, si chiede di fornire chiarimenti in ordine alla conformità dell'incarico di esperto in oggetto, attribuito dal 1° dicembre 2025 e per un anno, senza soluzione di continuità rispetto al precedente e analogo incarico, conferito con decreto 5 dicembre 2023 (dal 15 dicembre 2023 fino al 30 novembre 2025), alla normativa regolamentare interna.

In particolare, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2023, registrato da questo Ufficio di controllo, ha modificato l'art. 1, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 luglio 2021, sostituendo, al comma 2 dell'art. 1, le parole «3 anni, rinnovabile una sola volta» con «2 anni», con la conseguente espunzione della locuzione «rinnovabile una sola volta».

Si prega di chiarire se la novellata disposizione regolamentare interna precluda, a differenza della precedente formulazione, la possibilità di rinnovo o se, invece, consenta una rinnovazione plurima del rapporto, senza limiti temporali e, in questo secondo caso, quale sia la disposizione legislativa a fondamento.

Questo Ufficio, sinora, ha ammesso a visto e registrazione tutti gli incarichi di esperto attribuiti sulla base dell'art. 76, comma 1, del d.l. n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020 (e dei citati Dpcm 22 luglio 2021 e 22 novembre 2023), mantenuti, anche in virtù di distinti



CORTE DEI CONTI

conferimenti, entro i due anni complessivi previsti dal Dpcm 22 novembre 2023 (a differenza di quello in esame, già attribuito per due anni dopo l'entrata in vigore della novella del 2023).

Si resta in attesa di riscontro entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della presente, come previsto dall'art. 27, comma 1, della legge n. 340 del 2000.

Il magistrato istruttore
Cons. Donato Centrone

Il Consigliere delegato
Cons. Maria Luisa Romano





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

DIPARTIMENTO PER LA TRASFORMAZIONE DIGITALE
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

All'Ufficio del Bilancio
e per il Riscontro di Regolarità
Amministrativo-Contabile
UBRRAC

**Oggetto: Riscontro ai rilievi relativi ai decreti di conferimento incarico di esperto ex art. 76
del d.l. n. 18 del 2020 – trasmissione decreto di convalida**

Con riferimento alle vostre note del 15 dicembre 2025, con le quali sono stati trasmessi i rilievi formulati dalla Corte dei conti in merito a taluni conferimenti di incarico di esperto ex art. 76 del d.l. n. 18 del 2020, si fornisce un riscontro unitario, atteso che i suddetti rilievi afferiscono tutti alla medesima questione “interpretativa”.

In particolare, per semplificazione, si riportano di seguito i conferimenti oggetto di rilievo:

- Dpcm del 27.10.2025, con il quale al [REDACTED] è stato conferito l'incarico di “Esperto giuridico”;

- Dpcm del 27.10.2025, con il quale alla [REDACTED] è stato conferito l'incarico di “Esperto in collaborazioni internazionali”;

- Dpcm del 21.10.2025, con il quale al [REDACTED] è stato conferito l'incarico di “Assistente tecnico e coordinatore delle attività”;

- Dpcm del 21.10.2025, con il quale [REDACTED] è stato conferito l'incarico di “Relazioni pubbliche e comunicazione”;

- Dpcm del 26.09.2025, con il quale [REDACTED] è stato conferito l'incarico di “Account manager”;

- Dpcm del 20.10.2025, con il quale al [REDACTED] è stato conferito l'incarico di “Esperto giuridico”;

- Dpcm del 20.10.2025, con il quale al [REDACTED] è stato conferito l'incarico di “Account manager”;

- Dpcm del 20.10.2025, con il quale al [REDACTED] è stato conferito l'incarico di “Assistente tecnico e coordinatore delle attività”.

Nello specifico, la Corte dei conti, al fine di concludere la procedura di controllo



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

DIPARTIMENTO PER LA TRASFORMAZIONE DIGITALE
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

preventivo di legittimità dei decreti sopra elencati, chiede di fornire chiarimenti in ordine alla conformità degli incarichi di esperto in oggetto, attribuiti dal 1° dicembre 2025, per un anno, senza soluzione di continuità, rispetto alla normativa regolamentare interna.

Al riguardo, si rappresenta quanto segue.

La disciplina organica del contingente di esperti di cui all'articolo 76 del d.l. n. 18 del 2020 è stata dettata, in origine, dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 luglio 2021, registrato dalla Corte dei conti in data 5 agosto 2021 n. 2080.

Successivamente, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2023, è stato modificato l'art. 1, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 luglio 2021, sostituendo, al comma 2 dell'art. 1, le parole «3 anni, rinnovabile una sola volta» con «2 anni», con la conseguente espunzione della locuzione «rinnovabile una sola volta».

La modifica in argomento, nell'eliminare il riferimento alla rinnovabilità dell'incarico, senza, tuttavia, introdurre un espresso divieto di nuovi conferimenti, ha avuto la finalità di uniformare la disciplina a quella prevista per gli incarichi *intuitu personae* conferiti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 9 del D.lgs. 30 luglio 1999, n. 303, dove il solo limite è rappresentato dalla permanenza in carica del Governo che procede alla nomina, in coerenza con l'art. 31 della legge n. 400/1988. Pertanto, il limite di due anni deve intendersi riferito alla durata del singolo incarico, restando ferma la possibilità per l'Amministrazione di procedere a nuovi e successivi conferimenti in favore del medesimo esperto, sulla base di autonome e motivate valutazioni di carattere fiduciario e discrezionale, nel rispetto della normativa vigente.

In tal senso, di recente, è stato adottato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 novembre 2025, in corso di registrazione, con il quale al comma 2, dell'articolo 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 luglio 2021, come modificato dal sopra citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 novembre 2023, dopo le parole «2 anni» sono state inserite le parole «ferma restando la possibilità, alla scadenza, di conferire ulteriori incarichi allo stesso soggetto».

Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 novembre 2025 è stata quindi esplicitata la facoltà di conferire, alla scadenza di precedenti incarichi, ulteriori incarichi al medesimo soggetto, consentendo così il conferimento di plurimi incarichi senza limiti temporali, anche in considerazione del fatto che gli incarichi in argomento hanno natura fiduciaria.

In tale contesto, la scrivente, in vista dell'adozione del dpcm 27 novembre 2025 la cui stesura era in corso, per ragioni organizzative interne e di tempistiche legate agli adempimenti richiesti per ciascuna procedura di conferimento, incorrendo, effettivamente, in un errore «formale», ha proceduto alla stesura dei decreti di conferimento al [REDACTED]



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

DIPARTIMENTO PER LA TRASFORMAZIONE DIGITALE
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

[REDACTED]
[REDACTED]
in data antecedente al 27 novembre 2025.

Tale scelta è stata motivata dalla necessità di salvaguardare le ragioni di pubblico interesse legate all'esigenza di assicurare al Sottosegretario con delega all'innovazione tecnologica il supporto di queste risorse – le quali sono in possesso di specifica ed elevata competenza nello studio, supporto, sviluppo e gestione di processi di trasformazione tecnologica – per garantire l'attuazione dell'innovazione digitale, facendo decorrere, tuttavia, gli incarichi dal 1° dicembre e quindi da una data che sicuramente sarebbe stata successiva all'adozione del più volte citato dpcm del 27 novembre 2025.

Nella speranza di aver fornito esaustivi elementi di chiarimento circa le ragioni dell'operato di questa Amministrazione, si resta a disposizione di codesto Ufficio per ogni ulteriore esigenza istruttoria. Tuttavia, la scrivente ha predisposto anche un decreto di convalida ai sensi dell'articolo 21 nonies, comma 2, della legge n. 241 del 1990, che ad ogni buon conto si allega, per l'eventualità in cui le ragioni sopra descritte non dovessero essere ritenute condivisibili dalla Corte dei conti ai fini di ammettere alla registrazione i provvedimenti in questione.

Angelo Borrelli

Angelo Borrelli

VISTO

Il Coordinatore dell'Ufficio per
la gestione amministrativa

23-12-2025 | 13:16:39 CET

Dott. Antonino Laganà

Antonino Laganà

23-12-2025 | 12:56:41 CET



CORTE DEI CONTI

UFFICIO DI CONTROLLO SUGLI ATTI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Si attesta che il provvedimento numero SN del 20/10/2025, con oggetto PRESIDENZA - [REDACTED] [REDACTED] decreto 20 ottobre 2025 di conferimento dell'incarico di esperto con il profilo di "Account manager" nell'ambito del contingente istituito ai sensi dell'art. 76, comma 1, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, pervenuto a questo Ufficio di controllo di legittimità, è stato protocollato in arrivo con prot. n. CORTE DEI CONTI - SCEN_LEA - SCCLA - 0061803 - Ingresso - 30/10/2025 - 15:38 ed è stato ammesso alla registrazione il 31/12/2025 n. 3405 con la seguente osservazione:

Si registra il decreto 20 ottobre 2025, adottato dal Sottosegretario di Stato per l'Innovazione tecnologica e la transizione digitale, di conferimento, al [REDACTED], dal 1° dicembre 2025 al 30 novembre 2026, dell'incarico di esperto, con il profilo di "Account manager", nell'ambito del contingente istituito ai sensi dell'art. 76, comma 1, del d.l. 17 marzo 2020, n. 18, prendendo atto di quanto precisato dal Dipartimento per la Trasformazione digitale, in sede di riscontro a rilievo, in ordine all'adozione del DPCM 27 novembre 2025 (avente efficacia antecedente alla decorrenza dell'incarico in esame) che ha esplicitato la facoltà di conferire ulteriori incarichi ai medesimi esperti, entro i limiti del mandato di Governo (in aderenza all'art. 9 del d.lgs. n. 300/1999). Il Dipartimento ha adottato, altresì, in data 23 dicembre 2025, un motivato provvedimento di convalida ex art. 21-nonies, comma 2, della legge 241/1990 (prodotto in atti) con riferimento ai decreti di rinnovo formalizzati antecedentemente al 27 novembre 2025 (ma aventi decorrenza successiva, nel caso di specie il 1° dicembre 2025).

Il Consigliere Delegato

MARIA LUISA ROMANO
(Firmato digitalmente)

Il Magistrato Istruttore

DONATO CENTRONE
(Firmato digitalmente)



CORTE DEI CONTI



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;

VISTO il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, *“Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”*;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 dicembre 2024, *“Codice di comportamento e di tutela della dignità e dell'etica dei dirigenti e dei dipendenti della Presidenza del Consiglio dei ministri”*;

VISTO il decreto legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, che all'art. 8, comma 1-ter dispone che *“A decorrere dal 1° gennaio 2020, al fine di garantire l'attuazione degli obiettivi dell'Agenda digitale italiana, anche in coerenza con l'Agenda digitale europea, le funzioni, i compiti e i poteri conferiti al Commissario straordinario per l'attuazione dell'Agenda digitale dall'articolo 63 del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179, sono attribuiti al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro delegato che li esercita per il tramite delle strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri dallo stesso individuate”*;

VISTO l'articolo 76, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, così come modificato dall'articolo 8 comma 11-bis del decreto legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 22 aprile 2021, n. 55, ai sensi del quale *“Al fine di provvedere alla introduzione di soluzioni di innovazione tecnologica e di digitalizzazione della pubblica amministrazione, il Presidente del Consiglio dei ministri, o il Ministro delegato, si avvale di un contingente di esperti, in possesso di specifica ed elevata competenza nello studio, supporto, sviluppo e gestione di processi di trasformazione tecnologica, nominati ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sono individuati il contingente di tali esperti, la sua composizione ed i relativi compensi”*;



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

VISTO il comma 3 del citato articolo 76, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, che prevede che *“Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 1 si provvede nei limiti delle risorse disponibili di cui all’articolo 8, comma 1-quinquies, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12 e all’art. 1, comma 399, della legge 27 dicembre 2019, n. 160”*;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 luglio 2021, registrato dalla Corte dei conti in data 5 agosto 2021 n. 2080, recante la disciplina organica del contingente di esperti, in relazione alle mutate finalità ed esigenze individuate dal menzionato articolo 76 del decreto legge n. 18 del 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2023, registrato dalla Corte dei conti in data 30 novembre 2023 n. 3103, con il quale è stato modificato l’articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 luglio 2021, stabilendo, nello specifico che, al comma 2 dell’art. 1 del DPCM 22 luglio 2021, le parole «3 anni, rinnovabile una sola volta» sono sostituite dalle parole “2 anni”, con la conseguente espunzione della locuzione “rinnovabile una sola volta”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022, con il quale l’On. Giorgia Meloni è stata nominata Presidente del Consiglio dei ministri;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 31 ottobre 2022 con il quale il Sen. Alessio Butti è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 novembre 2022, concernente la delega di funzioni nelle materie dell’innovazione tecnologica e della transizione digitale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri;

CONSIDERATO che le modifiche apportate al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 luglio 2021, ad opera del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2023, riguardanti sia la durata degli incarichi che le modalità di conferimento degli stessi, si sono rese necessarie al fine di rendere la disciplina sul conferimento degli incarichi ai sensi dell’articolo 76 del decreto legge n. 18 del 2020, così come successivamente modificato, coerente ed omogenea con l’analoga fattispecie di incarichi *intuitu personae* conferiti dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell’art. 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303;

CONSIDERATO che la disciplina organica sul conferimento degli incarichi nell’ambito del contingente di esperti previsto dall’articolo 76 del decreto legge n. 18 del 2020,



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

così come successivamente modificato, è contenuta nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 luglio 2021, nel testo risultante dalle modifiche apportate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2023;

CONSIDERATA la rilevanza strategica dell'innovazione tecnologica per il perseguimento del programma di Governo, anche al fine di favorire lo sviluppo e la crescita culturale, democratica ed economica del Paese e la necessità di garantire la realizzazione degli obiettivi dell'Agenda digitale europea, assicurando, altresì, lo svolgimento dei compiti necessari per l'adempimento degli obblighi internazionali assunti in materia di innovazione tecnologica e digitale;

CONSIDERATA la necessità di garantire al Sottosegretario di Stato, con delega all'innovazione tecnologica e alla transizione digitale, l'adeguato supporto delle professionalità necessarie per lo svolgimento delle attività di coordinamento e di monitoraggio dell'attuazione dei progetti in materia di transizione digitale previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza ("PNRR");

CONSIDERATO che, all'attualità, non risulta raggiunto il numero massimo di settanta unità previsto per il contingente di esperti sopra citato;

VISTO il *curriculum vitae* di [REDACTED] dal quale si evince il possesso della specifica qualificazione professionale richiesta per lo svolgimento del presente incarico;

VISTO il DPCM 5 dicembre 2023 con il quale il Sottosegretario di Stato con delega all'innovazione tecnologica e alla transizione digitale ha conferito [REDACTED] l'incarico di "*Assistente tecnico e coordinatore delle attività*", a decorrere dal 15 dicembre 2023 e fino al 30 novembre 2025, nell'ambito del contingente istituito ai sensi dell'art. 76, comma 1, del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18;

RILEVATA la coerenza fra esperienze professionali pregresse e incarico, da quanto evidenziato nel curriculum vitae e confermato nell'ambito dell'attuale incarico al Dipartimento, relativamente alle esperienze e alle competenze nelle attività di gestione e coordinamento dei gruppi di lavoro;

VISTA l'attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse del 20 ottobre 2025;

RITENUTO, pertanto, di conferire [REDACTED] l'incarico di esperto con il profilo di "*Assistente tecnico e coordinatore delle attività*",



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

DECRETA

Articolo 1

1. [REDACTED] è conferito l'incarico di esperto con il profilo di “*Assistente tecnico e coordinatore delle attività*”, nell’ambito del contingente alle dipendenze del Sottosegretario di Stato per l’Innovazione tecnologica e la transizione digitale, istituito ai sensi dell’articolo 76, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, e dell’articolo 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, disciplinato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 luglio 2021, a decorrere dal 1° dicembre 2025 e fino al 30 novembre 2026.
2. Nell’espletamento dell’incarico di cui al comma 1, [REDACTED] forte della propria esperienza quale commercialista a servizio di imprese private e aziende pubbliche, fornirà supporto nelle attività di verifica e di governo dei progetti di trasformazione digitale, siano essi afferenti agli investimenti pubblici connessi all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, siano essi relativi agli eventuali e ulteriori interventi progettuali in ambito telecomunicazioni, ICT, ecc..

Articolo 2

1. [REDACTED] per lo svolgimento dell’incarico di cui all’articolo 1, è attribuito un compenso annuo lordo onnicomprensivo di euro 45.000,00 (quarantacinquemila/00), da corrispondere in rate mensili posticipate, previa presentazione di relazione positivamente valutata.

Articolo 3

1. [REDACTED] è tenuto a osservare il segreto d'ufficio e ad astenersi dalla trattazione di affari nei quali lo stesso, o suoi parenti ed affini, abbiano interesse. L’espletamento dell’incarico avviene nell’osservanza dei principi che disciplinano i diritti, i doveri e le responsabilità degli impiegati civili dello Stato. Per tutto il periodo di permanenza nel contingente, [REDACTED] è vietata l’assunzione di incarichi o la prestazione di consulenze che lo possano porre in situazioni di conflitto di interesse. La sopravvenienza, durante l’esecuzione dell’incarico, di ragioni di incompatibilità o condizioni di conflitto di interesse al proseguimento dello stesso, costituisce causa di decadenza dell’incarico.
2. Ai sensi dell’articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici, e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 dicembre 2024 recante il “Codice di comportamento e di tutela della dignità e dell’etica dei dirigenti e dei dipendenti della Presidenza del Consiglio dei ministri”, [REDACTED]



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

██████████ dovrà considerarsi decaduto dall'incarico di esperto in caso di violazione degli obblighi derivanti dai sopracitati decreti.

Articolo 4

1. L'onere derivante dall'attuazione del presente provvedimento trova copertura nella disponibilità finanziaria iscritta nei pertinenti capitoli del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'esercizio finanziario 2025 e seguenti.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi per il controllo.

p. il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO,
Sen. Alessio Butti



BUTTI ALESSIO
PRESIDENZA CONSIGLIO
DEI MINISTRI
20.10.2025 14:46:45
GMT+02:00



CORTE DEI CONTI

UFFICIO DI CONTROLLO SUGLI ATTI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Alla
Presidenza del Consiglio dei ministri
Segretariato generale
ROMA

ubr@mailbox.governo.it

RILIEVO

Oggetto: [REDACTED] DECRETO 20 OTTOBRE 2025 DI
CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI ESPERTO CON IL PROFILO DI
"ASSISTENTE TECNICO E COORDINATORE DELLE ATTIVITÀ"
NELL'AMBITO DEL CONTINGENTE ISTITUITO AI SENSI DELL'ART. 76,
COMMA 1, DEL D.L. 17 MARZO 2020, N. 18.

Al fine di concludere la procedura di controllo preventivo di legittimità del decreto in oggetto, si chiede di fornire chiarimenti in ordine alla conformità dell'incarico di esperto in oggetto, attribuito dal 1° dicembre 2025 e per un anno, senza soluzione di continuità rispetto al precedente e analogo incarico, conferito con decreto 5 dicembre 2023 (dal 15 dicembre 2023 fino al 30 novembre 2025), alla normativa regolamentare interna.

In particolare, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2023, registrato da questo Ufficio di controllo, ha modificato l'art. 1, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 luglio 2021, sostituendo, al comma 2 dell'art. 1, le parole «3 anni, rinnovabile una sola volta» con «2 anni», con la conseguente espunzione della locuzione «rinnovabile una sola volta».

Si prega di chiarire se la novellata disposizione regolamentare interna precluda, a differenza della precedente formulazione, la possibilità di rinnovo o se, invece, consenta una rinnovazione plurima del rapporto, senza limiti temporali e, in questo secondo caso, quale sia la disposizione legislativa a fondamento.

Questo Ufficio, sinora, ha ammesso a visto e registrazione tutti gli incarichi di esperto attribuiti sulla base dell'art. 76, comma 1, del d.l. n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020



CORTE DEI CONTI

(e dei citati Dpcm 22 luglio 2021 e 22 novembre 2023), mantenuti, anche in virtù di distinti conferimenti, entro i due anni complessivi previsti dal Dpcm 22 novembre 2023 (a differenza di quello in esame, già attribuito per due anni dopo l'entrata in vigore della novella del 2023).

Si resta in attesa di riscontro entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della presente, come previsto dall'art. 27, comma 1, della legge n. 340 del 2000.

Il magistrato istruttore
Cons. Donato Centrone

Il Consigliere delegato
Cons. Maria Luisa Romano





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

DIPARTIMENTO PER LA TRASFORMAZIONE DIGITALE
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

All'Ufficio del Bilancio
e per il Riscontro di Regolarità
Amministrativo-Contabile
UBRRAC

**Oggetto: Riscontro ai rilievi relativi ai decreti di conferimento incarico di esperto ex art. 76
del d.l. n. 18 del 2020 – trasmissione decreto di convalida**

Con riferimento alle vostre note del 15 dicembre 2025, con le quali sono stati trasmessi i rilievi formulati dalla Corte dei conti in merito a taluni conferimenti di incarico di esperto ex art. 76 del d.l. n. 18 del 2020, si fornisce un riscontro unitario, atteso che i suddetti rilievi afferiscono tutti alla medesima questione “interpretativa”.

In particolare, per semplificazione, si riportano di seguito i conferimenti oggetto di rilievo:

- Dpcm del 27.10.2025, con il quale al [REDACTED] è stato conferito l'incarico di “Esperto giuridico”;

- Dpcm del 27.10.2025, con il quale alla [REDACTED] è stato conferito l'incarico di “Esperto in collaborazioni internazionali”;

- Dpcm del 21.10.2025, con il quale al [REDACTED] è stato conferito l'incarico di “Assistente tecnico e coordinatore delle attività”;

- Dpcm del 21.10.2025, con il quale al [REDACTED] è stato conferito l'incarico di “Relazioni pubbliche e comunicazione”;

- Dpcm del 26.09.2025, con il quale al [REDACTED] è stato conferito l'incarico di “Account manager”;

- Dpcm del 20.10.2025, con il quale al [REDACTED] è stato conferito l'incarico di “Esperto giuridico”;

- Dpcm del 20.10.2025, con il quale al [REDACTED] è stato conferito l'incarico di “Account manager”;

- Dpcm del 20.10.2025, con il quale al [REDACTED] è stato conferito l'incarico di “Assistente tecnico e coordinatore delle attività”.

Nello specifico, la Corte dei conti, al fine di concludere la procedura di controllo



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

DIPARTIMENTO PER LA TRASFORMAZIONE DIGITALE
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

preventivo di legittimità dei decreti sopra elencati, chiede di fornire chiarimenti in ordine alla conformità degli incarichi di esperto in oggetto, attribuiti dal 1° dicembre 2025, per un anno, senza soluzione di continuità, rispetto alla normativa regolamentare interna.

Al riguardo, si rappresenta quanto segue.

La disciplina organica del contingente di esperti di cui all'articolo 76 del d.l. n. 18 del 2020 è stata dettata, in origine, dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 luglio 2021, registrato dalla Corte dei conti in data 5 agosto 2021 n. 2080.

Successivamente, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2023, è stato modificato l'art. 1, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 luglio 2021, sostituendo, al comma 2 dell'art. 1, le parole «3 anni, rinnovabile una sola volta» con «2 anni», con la conseguente espunzione della locuzione «rinnovabile una sola volta».

La modifica in argomento, nell'eliminare il riferimento alla rinnovabilità dell'incarico, senza, tuttavia, introdurre un espresso divieto di nuovi conferimenti, ha avuto la finalità di uniformare la disciplina a quella prevista per gli incarichi *intuitu personae* conferiti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 9 del D.lgs. 30 luglio 1999, n. 303, dove il solo limite è rappresentato dalla permanenza in carica del Governo che procede alla nomina, in coerenza con l'art. 31 della legge n. 400/1988. Pertanto, il limite di due anni deve intendersi riferito alla durata del singolo incarico, restando ferma la possibilità per l'Amministrazione di procedere a nuovi e successivi conferimenti in favore del medesimo esperto, sulla base di autonome e motivate valutazioni di carattere fiduciario e discrezionale, nel rispetto della normativa vigente.

In tal senso, di recente, è stato adottato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 novembre 2025, in corso di registrazione, con il quale al comma 2, dell'articolo 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 luglio 2021, come modificato dal sopra citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 novembre 2023, dopo le parole «2 anni» sono state inserite le parole «ferma restando la possibilità, alla scadenza, di conferire ulteriori incarichi allo stesso soggetto».

Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 novembre 2025 è stata quindi esplicitata la facoltà di conferire, alla scadenza di precedenti incarichi, ulteriori incarichi al medesimo soggetto, consentendo così il conferimento di plurimi incarichi senza limiti temporali, anche in considerazione del fatto che gli incarichi in argomento hanno natura fiduciaria.

In tale contesto, la scrivente, in vista dell'adozione del dpcm 27 novembre 2025 la cui stesura era in corso, per ragioni organizzative interne e di tempistiche legate agli adempimenti richiesti per ciascuna procedura di conferimento, incorrendo, effettivamente, in un errore «formale», ha proceduto alla stesura dei decreti di conferimento al [REDACTED]



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

DIPARTIMENTO PER LA TRASFORMAZIONE DIGITALE
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

[REDACTED]
in data antecedente al 27 novembre 2025.

Tale scelta è stata motivata dalla necessità di salvaguardare le ragioni di pubblico interesse legate all'esigenza di assicurare al Sottosegretario con delega all'innovazione tecnologica il supporto di queste risorse – le quali sono in possesso di specifica ed elevata competenza nello studio, supporto, sviluppo e gestione di processi di trasformazione tecnologica – per garantire l'attuazione dell'innovazione digitale, facendo decorrere, tuttavia, gli incarichi dal 1° dicembre e quindi da una data che sicuramente sarebbe stata successiva all'adozione del più volte citato dpcm del 27 novembre 2025.

Nella speranza di aver fornito esaurienti elementi di chiarimento circa le ragioni dell'operato di questa Amministrazione, si resta a disposizione di codesto Ufficio per ogni ulteriore esigenza istruttoria. Tuttavia, la scrivente ha predisposto anche un decreto di convalida ai sensi dell'articolo 21 nonies, comma 2, della legge n. 241 del 1990, che ad ogni buon conto si allega, per l'eventualità in cui le ragioni sopra descritte non dovessero essere ritenute condivisibili dalla Corte dei conti ai fini di ammettere alla registrazione i provvedimenti in questione.

Angelo Borrelli

Angelo Borrelli

VISTO

Il Coordinatore dell'Ufficio per
la gestione amministrativa

Dott. Antonino Laganà

Antonino Laganà

23-12-2025 | 13:16:39 CET

23-12-2025 | 12:56:41 CET



CORTE DEI CONTI

UFFICIO DI CONTROLLO SUGLI ATTI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Si attesta che il provvedimento numero SN del 20/10/2025, con oggetto PNRR_DTD_PRESIDENZA - [REDACTED] decreto 20 ottobre 2025 di conferimento dell'incarico di esperto con il profilo di "Assistente tecnico e coordinatore delle attività" nell'ambito del contingente istituito ai sensi dell'art. 76, comma 1, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18. pervenuto a questo Ufficio di controllo di legittimità, è stato protocollato in arrivo con prot. n. CORTE DEI CONTI - SCEN_LEA - SCCLA - 0061799 - Ingresso - 30/10/2025 - 15:33 ed è stato ammesso alla registrazione il 31/12/2025 n. 3404 con la seguente osservazione:

Si registra il decreto 20 ottobre 2025, adottato dal Sottosegretario di Stato per l'Innovazione tecnologica e la transizione digitale, di conferimento, al [REDACTED] dal 1° dicembre 2025 al 30 novembre 2026, dell'incarico di esperto, con il profilo di "Assistente tecnico e coordinatore delle attività", nell'ambito del contingente istituito ai sensi dell'art. 76, comma 1, del d.l. 17 marzo 2020, n. 18, prendendo atto di quanto precisato dal Dipartimento per la Trasformazione digitale, in sede di riscontro a rilievo, in ordine all'adozione del DPCM 27 novembre 2025 (avente efficacia antecedente alla decorrenza dell'incarico in esame) che ha esplicitato la facoltà di conferire ulteriori incarichi ai medesimi esperti, entro i limiti del mandato di Governo (in aderenza all'art. 9 del d.lgs. n. 300/1999). Il Dipartimento ha adottato, altresì, in data 23 dicembre 2025, un motivato provvedimento di convalida ex art. 21-nonies, comma 2, della legge 241/1990 (prodotto in atti) con riferimento ai decreti di rinnovo formalizzati antecedentemente al 27 novembre 2025 (ma aventi decorrenza successiva, nel caso di specie il 1° dicembre 2025).

Il Consigliere Delegato

MARIA LUISA ROMANO
(Firmato digitalmente)

Il Magistrato Istruttore

DONATO CENTRONE
(Firmato digitalmente)



CORTE DEI CONTI



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

- VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;
- VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
- VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;
- VISTO il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, *“Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”*;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 dicembre 2024, *“Codice di comportamento e di tutela della dignità e dell'etica dei dirigenti e dei dipendenti della Presidenza del Consiglio dei ministri”*;
- VISTO il decreto legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, che all'art. 8, comma 1-ter dispone che *“A decorrere dal 1° gennaio 2020, al fine di garantire l'attuazione degli obiettivi dell'Agenda digitale italiana, anche in coerenza con l'Agenda digitale europea, le funzioni, i compiti e i poteri conferiti al Commissario straordinario per l'attuazione dell'Agenda digitale dall'articolo 63 del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179, sono attribuiti al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro delegato che li esercita per il tramite delle strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri dallo stesso individuate”*;
- VISTO l'articolo 76, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, così come modificato dall'articolo 8 comma 11-bis del decreto legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 22 aprile 2021, n. 55, ai sensi del quale *“Al fine di provvedere alla introduzione di soluzioni di innovazione tecnologica e di digitalizzazione della pubblica amministrazione, il Presidente del Consiglio dei ministri, o il Ministro delegato, si avvale di un contingente di esperti, in possesso di specifica ed elevata competenza nello studio, supporto, sviluppo e gestione di processi di trasformazione tecnologica, nominati ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sono individuati il contingente di tali esperti, la sua composizione ed i relativi compensi”*;



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

VISTO il comma 3 del citato articolo 76, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, che prevede che *“Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 1 si provvede nei limiti delle risorse disponibili di cui all’articolo 8, comma 1-quinquies, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12 e all’art. 1, comma 399, della legge 27 dicembre 2019, n. 160”*;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 luglio 2021, registrato dalla Corte dei conti in data 5 agosto 2021 n. 2080, recante la disciplina organica del contingente di esperti, in relazione alle mutate finalità ed esigenze individuate dal menzionato articolo 76 del decreto legge n. 18 del 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2023, registrato dalla Corte dei conti in data 30 novembre 2023 n. 3103, con il quale è stato modificato l’articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 luglio 2021, stabilendo, nello specifico che, al comma 2 dell’art. 1 del DPCM 22 luglio 2021, le parole «3 anni, rinnovabile una sola volta» sono sostituite dalle parole “2 anni”, con la conseguente espunzione della locuzione “rinnovabile una sola volta”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022, con il quale l’On. Giorgia Meloni è stata nominata Presidente del Consiglio dei ministri;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 31 ottobre 2022 con il quale il Sen. Alessio Butti è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 novembre 2022, concernente la delega di funzioni nelle materie dell’innovazione tecnologica e della transizione digitale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri;

CONSIDERATO che le modifiche apportate al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 luglio 2021, ad opera del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2023, riguardanti sia la durata degli incarichi che le modalità di conferimento degli stessi, si sono rese necessarie al fine di rendere la disciplina sul conferimento degli incarichi ai sensi dell’articolo 76 del decreto legge n. 18 del 2020, così come successivamente modificato, coerente ed omogenea con l’analoga fattispecie di incarichi *intuitu personae* conferiti dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell’art. 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303;

CONSIDERATO che la disciplina organica sul conferimento degli incarichi nell’ambito del contingente di esperti previsto dall’articolo 76 del decreto legge n. 18 del 2020,



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

così come successivamente modificato, è contenuta nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 luglio 2021, nel testo risultante dalle modifiche apportate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2023;

CONSIDERATA la rilevanza strategica dell'innovazione tecnologica per il perseguimento del programma di Governo, anche al fine di favorire lo sviluppo e la crescita culturale, democratica ed economica del Paese e la necessità di garantire la realizzazione degli obiettivi dell'Agenda digitale europea, assicurando, altresì, lo svolgimento dei compiti necessari per l'adempimento degli obblighi internazionali assunti in materia di innovazione tecnologica e digitale;

CONSIDERATA la necessità di garantire al Sottosegretario di Stato, con delega all'innovazione tecnologica e alla transizione digitale, l'adeguato supporto delle professionalità necessarie per lo svolgimento delle attività di coordinamento e di monitoraggio dell'attuazione dei progetti in materia di transizione digitale previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza ("PNRR");

CONSIDERATO che, all'attualità, non risulta raggiunto il numero massimo di settanta unità previsto per il contingente di esperti sopra citato;

VISTO il d. [REDACTED] dal quale si evince il possesso della specifica qualificazione professionale richiesta per lo svolgimento del presente incarico;

VISTO il DPCM 30 novembre 2023 con il quale il Sottosegretario di Stato con delega all'innovazione tecnologica e alla transizione digitale ha conferito a [REDACTED] l'incarico di "Assistente tecnico e coordinatore delle attività", a decorrere dal 15 dicembre 2023, fino al 30 novembre 2025, nell'ambito del contingente istituito ai sensi dell'art. 76, comma 1, del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18;

RILEVATA la coerenza fra esperienze professionali pregresse e incarico, da quanto evidenziato nel curriculum vitae e confermato nell'ambito dell'attuale incarico al Dipartimento, relativamente alle esperienze e alle competenze nelle attività di gestione e coordinamento dei gruppi di lavoro;

VISTA l'attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse del 21 ottobre 2025;

RITENUTO, pertanto, di conferire al [REDACTED] l'incarico di esperto con il profilo di "Assistente tecnico e coordinatore delle attività";



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

DECRETA

Articolo 1

1. Al [REDACTED] è conferito l'incarico di esperto con il profilo di “*Assistente tecnico e coordinatore delle attività*”, nell’ambito del contingente alle dipendenze del Sottosegretario di Stato per l’Innovazione tecnologica e la transizione digitale, istituito ai sensi dell’articolo 76, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, e dell’articolo 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, disciplinato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 luglio 2021, a decorrere dal 1° dicembre 2025, fino al 30 novembre 2026.
2. Nell’espletamento dell’incarico di cui al comma 1, [REDACTED], forte della propria esperienza quale commercialista a servizio di imprese private e aziende pubbliche, fornirà supporto nelle attività di verifica e di governo dei progetti di trasformazione digitale, siano essi afferenti agli investimenti pubblici connessi all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, siano essi relativi agli eventuali e ulteriori interventi progettuali in ambito telecomunicazioni, ICT, ecc.

Articolo 2

1. Al [REDACTED] per lo svolgimento dell’incarico di cui all’articolo 1, è attribuito un compenso annuo lordo onnicomprensivo di euro 45.000,00 (quarantacinquemila/00), da corrispondere in rate mensili posticipate, previa presentazione di relazione positivamente valutata.

Articolo 3

1. Il [REDACTED] è tenuto a osservare il segreto d'ufficio e ad astenersi dalla trattazione di affari nei quali lo stesso, o suoi parenti ed affini, abbiano interesse. L’espletamento dell’incarico avviene nell’osservanza dei principi che disciplinano i diritti, i doveri e le responsabilità degli impiegati civili dello Stato. Per tutto il periodo di permanenza nel contingente, al [REDACTED] è vietata l’assunzione di incarichi o la prestazione di consulenze che lo possano porre in situazioni di conflitto di interesse. La sopravvenienza, durante l’esecuzione dell’incarico, di ragioni di incompatibilità o condizioni di conflitto di interesse al proseguimento dello stesso, costituisce causa di decadenza dell’incarico.
2. Ai sensi dell’articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici, e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 dicembre 2024 recante il “Codice di comportamento e di tutela della dignità e dell’etica dei dirigenti e dei dipendenti della Presidenza del Consiglio dei ministri”, il dott.



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

██████████ dovrà considerarsi decaduto dall'incarico di esperto in caso di violazione degli obblighi derivanti dai sopracitati decreti.

Articolo 4

1. L'onere derivante dall'attuazione del presente provvedimento trova copertura nella disponibilità finanziaria iscritta nei pertinenti capitoli del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'esercizio finanziario 2025 e seguenti.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi per il controllo.

p. il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO,
Sen. Alessio Butti



BUTTI ALESSIO
PRESIDENZA
CONSIGLIO
DEI MINISTRI
21.10.2025
11:45:53
GMT+02:00



CORTE DEI CONTI

UFFICIO DI CONTROLLO SUGLI ATTI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Alla
Presidenza del Consiglio dei ministri
Segretariato generale
ROMA

ubr@mailbox.governo.it

RILIEVO

Oggetto: [REDACTED] DECRETO 21 OTTOBRE 2025 DI
CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI ESPERTO CON IL PROFILO DI
"ASSISTENTE TECNICO E COORDINATORE DELLE ATTIVITÀ"
NELL'AMBITO DEL CONTINGENTE ISTITUITO AI SENSI DELL'ART. 76,
COMMA 1, DEL D.L. 17 MARZO 2020, N. 18.

Al fine di concludere la procedura di controllo preventivo di legittimità del decreto in oggetto, si chiede di fornire chiarimenti in ordine alla conformità dell'incarico di esperto in oggetto, attribuito dal 1° dicembre 2025 e per un anno, senza soluzione di continuità rispetto al precedente e analogo incarico, conferito con decreto 30 novembre 2023 (dal 15 dicembre 2023 fino al 30 novembre 2025), alla normativa regolamentare interna.

In particolare, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2023, registrato da questo Ufficio di controllo, ha modificato l'art. 1, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 luglio 2021, sostituendo, al comma 2 dell'art. 1, le parole «3 anni, rinnovabile una sola volta» con «2 anni», con la conseguente espunzione della locuzione «rinnovabile una sola volta».

Si prega di chiarire se la novellata disposizione regolamentare interna precluda, a differenza della precedente formulazione, la possibilità di rinnovo o se, invece, consenta una rinnovazione plurima del rapporto, senza limiti temporali e, in questo secondo caso, quale sia la disposizione legislativa a fondamento.

Questo Ufficio, sinora, ha ammesso a visto e registrazione tutti gli incarichi di esperto attribuiti sulla base dell'art. 76, comma 1, del d.l. n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020



(e dei citati Dpcm 22 luglio 2021 e 22 novembre 2023), mantenuti, anche in virtù di distinti conferimenti, entro i due anni complessivi previsti dal Dpcm 22 novembre 2023 (a differenza di quello in esame, già attribuito per due anni dopo l'entrata in vigore della novella del 2023).

Si resta in attesa di riscontro entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della presente, come previsto dall'art. 27, comma 1, della legge n. 340 del 2000.

Il magistrato istruttore
Cons. Donato Centrone

Il Consigliere delegato
Cons. Maria Luisa Romano





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

DIPARTIMENTO PER LA TRASFORMAZIONE DIGITALE
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

All'Ufficio del Bilancio
e per il Riscontro di Regolarità
Amministrativo-Contabile
UBRRAC

Oggetto: Riscontro ai rilievi relativi ai decreti di conferimento incarico di esperto ex art. 76 del d.l. n. 18 del 2020 – trasmissione decreto di convalida

Con riferimento alle vostre note del 15 dicembre 2025, con le quali sono stati trasmessi i rilievi formulati dalla Corte dei conti in merito a taluni conferimenti di incarico di esperto ex art. 76 del d.l. n. 18 del 2020, si fornisce un riscontro unitario, atteso che i suddetti rilievi afferiscono tutti alla medesima questione “interpretativa”.

In particolare, per semplificazione, si riportano di seguito i conferimenti oggetto di rilievo:

-Dpcm del 27.10.2025, con il quale al [REDACTED] è stato conferito l'incarico di “Esperto giuridico”;

- Dpcm del 27.10.2025, con il quale alla [REDACTED] è stato conferito l'incarico di “Esperto in collaborazioni internazionali”;

- Dpcm del 21.10.2025, con il quale al [REDACTED] è stato conferito l'incarico di “Assistente tecnico e coordinatore delle attività”;

- Dpcm del 21.10.2025, con il quale [REDACTED] è stato conferito l'incarico di “Relazioni pubbliche e comunicazione”;

- Dpcm del 26.09.2025, con il quale [REDACTED] è stato conferito l'incarico di “Account manager”;

- Dpcm del 20.10.2025, con il quale al [REDACTED] è stato conferito l'incarico di “Esperto giuridico”;

-Dpcm del 20.10.2025, con il quale al [REDACTED] è stato conferito l'incarico di “Account manager”;

-Dpcm del 20.10.2025, con il quale al [REDACTED] è stato conferito l'incarico di “Assistente tecnico e coordinatore delle attività”.

Nello specifico, la Corte dei conti, al fine di concludere la procedura di controllo

preventivo di legittimità dei decreti sopra elencati, chiede di fornire chiarimenti in ordine alla conformità degli incarichi di esperto in oggetto, attribuiti dal 1° dicembre 2025, per un anno, senza soluzione di continuità, rispetto alla normativa regolamentare interna.

Al riguardo, si rappresenta quanto segue.

La disciplina organica del contingente di esperti di cui all'articolo 76 del d.l. n. 18 del 2020 è stata dettata, in origine, dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 luglio 2021, registrato dalla Corte dei conti in data 5 agosto 2021 n. 2080.

Successivamente, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2023, è stato modificato l'art. 1, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 luglio 2021, sostituendo, al comma 2 dell'art. 1, le parole «3 anni, rinnovabile una sola volta» con «2 anni», con la conseguente espunzione della locuzione «rinnovabile una sola volta».

La modifica in argomento, nell'eliminare il riferimento alla rinnovabilità dell'incarico, senza, tuttavia, introdurre un espresso divieto di nuovi conferimenti, ha avuto la finalità di uniformare la disciplina a quella prevista per gli incarichi *intuitu personae* conferiti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 9 del D.lgs. 30 luglio 1999, n. 303, dove il solo limite è rappresentato dalla permanenza in carica del Governo che procede alla nomina, in coerenza con l'art. 31 della legge n. 400/1988. Pertanto, il limite di due anni deve intendersi riferito alla durata del singolo incarico, restando ferma la possibilità per l'Amministrazione di procedere a nuovi e successivi conferimenti in favore del medesimo esperto, sulla base di autonome e motivate valutazioni di carattere fiduciario e discrezionale, nel rispetto della normativa vigente.

In tal senso, di recente, è stato adottato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 novembre 2025, in corso di registrazione, con il quale al comma 2, dell'articolo 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 luglio 2021, come modificato dal sopra citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 novembre 2023, dopo le parole «2 anni» sono state inserite le parole «ferma restando la possibilità, alla scadenza, di conferire ulteriori incarichi allo stesso soggetto».

Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 novembre 2025 è stata quindi esplicitata la facoltà di conferire, alla scadenza di precedenti incarichi, ulteriori incarichi al medesimo soggetto, consentendo così il conferimento di plurimi incarichi senza limiti temporali, anche in considerazione del fatto che gli incarichi in argomento hanno natura fiduciaria.

In tale contesto, la scrivente, in vista dell'adozione del dpcm 27 novembre 2025 la cui stesura era in corso, per ragioni organizzative interne e di tempistiche legate agli adempimenti richiesti per ciascuna procedura di conferimento, incorrendo, effettivamente, in un errore «formale», ha proceduto alla stesura dei decreti di conferimento al [REDACTED]



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

DIPARTIMENTO PER LA TRASFORMAZIONE DIGITALE
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

alla [REDACTED]
[REDACTED]

in data antecedente al 27 novembre 2025.

Tale scelta è stata motivata dalla necessità di salvaguardare le ragioni di pubblico interesse legate all'esigenza di assicurare al Sottosegretario con delega all'innovazione tecnologica il supporto di queste risorse – le quali sono in possesso di specifica ed elevata competenza nello studio, supporto, sviluppo e gestione di processi di trasformazione tecnologica – per garantire l'attuazione dell'innovazione digitale, facendo decorrere, tuttavia, gli incarichi dal 1° dicembre e quindi da una data che sicuramente sarebbe stata successiva all'adozione del più volte citato dpcm del 27 novembre 2025.

Nella speranza di aver fornito esaustivi elementi di chiarimento circa le ragioni dell'operato di questa Amministrazione, si resta a disposizione di codesto Ufficio per ogni ulteriore esigenza istruttoria. Tuttavia, la scrivente ha predisposto anche un decreto di convalida ai sensi dell'articolo 21 nonies, comma 2, della legge n. 241 del 1990, che ad ogni buon conto si allega, per l'eventualità in cui le ragioni sopra descritte non dovessero essere ritenute condivisibili dalla Corte dei conti ai fini di ammettere alla registrazione i provvedimenti in questione.

Angelo Borrelli

VISTO

Il Coordinatore dell'Ufficio per
la gestione amministrativa

Dott. Antonino Laganà

Antonino Laganà

23-12-2025 | 13:16:39 CET

23-12-2025 | 12:56:41 CET



CORTE DEI CONTI

UFFICIO DI CONTROLLO SUGLI ATTI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Si attesta che il provvedimento numero SN del 21/10/2025, con oggetto PRESIDENZA - [REDACTED] decreto 21 ottobre 2025 di conferimento dell'incarico di esperto con il profilo di "Assistente tecnico e coordinatore delle attività" nell'ambito del contingente istituito ai sensi dell'art. 76, comma 1, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18. pervenuto a questo Ufficio di controllo di legittimità, è stato protocollato in arrivo con prot. n. CORTE DEI CONTI - SCEN_LEA - SCCLA - 0061812 - Ingresso - 30/10/2025 - 15:50 ed è stato ammesso alla registrazione il 31/12/2025 n. 3407 con la seguente osservazione:

Si registra il decreto 22 ottobre 2025, adottato dal Sottosegretario di Stato per l'Innovazione tecnologica e la transizione digitale, di conferimento, al [REDACTED] dal 1° dicembre 2025 al 30 novembre 2026, dell'incarico di esperto, con il profilo di "Assistente tecnico e coordinatore delle attività", nell'ambito del contingente istituito ai sensi dell'art. 76, comma 1, del d.l. 17 marzo 2020, n. 18, prendendo atto di quanto precisato dal Dipartimento per la Trasformazione digitale, in sede di riscontro a rilievo, in ordine all'adozione del DPCM 27 novembre 2025 (avente efficacia antecedente alla decorrenza dell'incarico in esame) che ha esplicitato la facoltà di conferire ulteriori incarichi ai medesimi esperti, entro i limiti del mandato di Governo (in aderenza all'art. 9 del d.lgs. n. 300/1999). Il Dipartimento ha adottato, altresì, in data 23 dicembre 2025, un motivato provvedimento di convalida ex art. 21-nonies, comma 2, della legge 241/1990 (prodotto in atti) con riferimento ai decreti di rinnovo formalizzati antecedentemente al 27 novembre 2025 (ma aventi decorrenza successiva, nel caso di specie il 1° dicembre 2025).

Il Consigliere Delegato
MARIA LUISA ROMANO
(Firmato digitalmente)

Il Magistrato Istruttore
DONATO CENTRONE
(Firmato digitalmente)



CORTE DEI CONTI



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;

VISTO il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, *“Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”*;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 dicembre 2024, *“Codice di comportamento e di tutela della dignità e dell'etica dei dirigenti e dei dipendenti della Presidenza del Consiglio dei ministri”*;

VISTO il decreto legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, che all'art. 8, comma 1-ter dispone che *“A decorrere dal 1° gennaio 2020, al fine di garantire l'attuazione degli obiettivi dell'Agenda digitale italiana, anche in coerenza con l'Agenda digitale europea, le funzioni, i compiti e i poteri conferiti al Commissario straordinario per l'attuazione dell'Agenda digitale dall'articolo 63 del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179, sono attribuiti al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro delegato che li esercita per il tramite delle strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri dallo stesso individuate”*;

VISTO l'articolo 76, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, così come modificato dall'articolo 8 comma 11-bis del decreto legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 22 aprile 2021, n. 55, ai sensi del quale *“Al fine di provvedere alla introduzione di soluzioni di innovazione tecnologica e di digitalizzazione della pubblica amministrazione, il Presidente del Consiglio dei ministri, o il Ministro delegato, si avvale di un contingente di esperti, in possesso di specifica ed elevata competenza nello studio, supporto, sviluppo e gestione di processi di trasformazione tecnologica, nominati ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. Con decreto del Presidente del*



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

Consiglio dei ministri, sono individuati il contingente di tali esperti, la sua composizione ed i relativi compensi”;

VISTO il comma 3 del citato articolo 76, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, che prevede che *“Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 1 si provvede nei limiti delle risorse disponibili di cui all’articolo 8, comma 1-quinquies, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12 e all’art. 1, comma 399, della legge 27 dicembre 2019, n. 160”;*

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 luglio 2021, registrato dalla Corte dei conti in data 5 agosto 2021 n. 2080, recante la disciplina organica del contingente di esperti, in relazione alle mutate finalità ed esigenze individuate dal menzionato articolo 76 del decreto legge n. 18 del 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2023, registrato dalla Corte dei conti in data 30 novembre 2023 n. 3103, con il quale è stato modificato l’articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 luglio 2021, stabilendo, nello specifico che, al comma 2 dell’art. 1 del DPCM 22 luglio 2021, le parole «3 anni, rinnovabile una sola volta» sono sostituite dalle parole “2 anni”, con la conseguente espunzione della locuzione “rinnovabile una sola volta”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022, con il quale l’On. Giorgia Meloni è stata nominata Presidente del Consiglio dei ministri;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 31 ottobre 2022 con il quale il Sen. Alessio Butti è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 novembre 2022, concernente la delega di funzioni nelle materie dell’innovazione tecnologica e della transizione digitale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri;

CONSIDERATO che le modifiche apportate al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 luglio 2021, ad opera del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2023, riguardanti sia la durata degli incarichi che le modalità di conferimento degli stessi, si sono rese necessarie al fine di rendere la disciplina sul conferimento degli incarichi ai sensi dell’articolo 76 del decreto legge n. 18 del 2020, così come successivamente modificato, coerente ed omogenea con l’analoga fattispecie di incarichi *intuitu personae* conferiti dalla Presidenza del



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

Consiglio dei ministri, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303;

CONSIDERATO che la disciplina organica sul conferimento degli incarichi nell'ambito del contingente di esperti previsto dall'articolo 76 del decreto legge n. 18 del 2020, così come successivamente modificato, è contenuta nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 luglio 2021, nel testo risultante dalle modifiche apportate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2023;

CONSIDERATA la rilevanza strategica dell'innovazione tecnologica per il perseguimento del programma di Governo, anche al fine di favorire lo sviluppo e la crescita culturale, democratica ed economica del Paese e la necessità di garantire la realizzazione degli obiettivi dell'Agenda digitale europea, assicurando, altresì, lo svolgimento dei compiti necessari per l'adempimento degli obblighi internazionali assunti in materia di innovazione tecnologica e digitale;

CONSIDERATA la necessità di garantire al Sottosegretario di Stato, con delega all'innovazione tecnologica e alla transizione digitale, l'adeguato supporto delle professionalità necessarie per lo svolgimento delle attività di coordinamento e di monitoraggio dell'attuazione dei progetti in materia di transizione digitale previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza ("PNRR");

CONSIDERATO che, all'attualità, non risulta raggiunto il numero massimo di settanta unità previsto per il contingente di esperti sopra citato;

VISTO il *curriculum vitae* [REDACTED] dal quale si evince il possesso della specifica qualificazione professionale richiesta per lo svolgimento del presente incarico;

VISTO il DPCM 17 gennaio 2024 con il quale il Sottosegretario di Stato con delega all'innovazione tecnologica e alla transizione digitale ha conferito [REDACTED] l'incarico di esperto con il profilo di "*Relazioni pubbliche e comunicazione*", a decorrere dal 1° febbraio 2024, fino al 30 novembre 2025, nell'ambito del contingente istituito ai sensi dell'art. 76, comma 1, del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18;

RILEVATA la coerenza fra esperienze professionali pregresse e incarico da quanto evidenziato nel curriculum vitae e confermato nell'ambito dell'attuale incarico al Dipartimento, relativamente alle esperienze e alle competenze nelle attività di comunicazione pubblica;

VISTA l'attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse del 21 ottobre 2025;



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

RITENUTO, pertanto, di conferire a [REDACTED] l'incarico di esperto con il profilo di "Relazioni pubbliche e comunicazione";

DECRETA

Articolo 1

1. [REDACTED] è conferito l'incarico di esperto con il profilo di "Relazioni pubbliche e comunicazione", nell'ambito del contingente alle dipendenze del Sottosegretario di Stato per l'Innovazione tecnologica e la transizione digitale, istituito ai sensi dell'articolo 76, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, e dell'articolo 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, disciplinato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 luglio 2021, a decorrere dal 1° dicembre 2025, fino al 30 novembre 2026.
2. Nell'espletamento dell'incarico di cui al comma 1, [REDACTED], forte della propria esperienza professionale di esperto della comunicazione digitale per le istituzioni e le imprese private, fornirà supporto all'espletamento delle attività di comunicazione e di promozione, congiuntamente alle iniziative di interazione con le istituzioni pubbliche, i cittadini e i media per i temi afferenti all'innovazione, all'ICT e al digitale, sia per ciò che concerne gli investimenti pubblici connessi alla digitalizzazione tramite l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, sia per eventuali ulteriori interventi progettuali in ambito telecomunicazioni, ICT, ecc.

Articolo 2

1. [REDACTED], per lo svolgimento dell'incarico di cui all'articolo 1, è attribuito un compenso annuo lordo onnicomprensivo di euro 60.000,00 (sessantamila/00), da corrispondere in rate mensili posticipate, previa positiva valutazione della relazione presentata dall'Esperto.

Articolo 3

1. [REDACTED] è tenuto a osservare il segreto d'ufficio e ad astenersi dalla trattazione di affari nei quali lo stesso, o suoi parenti ed affini, abbiano interesse. L'espletamento dell'incarico avviene nell'osservanza dei principi che disciplinano i diritti, i doveri e le responsabilità degli impiegati civili dello Stato. Per tutto il periodo di permanenza nel contingente, [REDACTED] è vietata l'assunzione di incarichi o la prestazione di consulenze che lo possano porre in situazioni di conflitto di interesse. La sopravvenienza, durante l'esecuzione dell'incarico, di



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

ragioni di incompatibilità o condizioni di conflitto di interesse al proseguimento dello stesso, costituisce causa di decadenza dell'incarico.

2. Ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici, e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 dicembre 2024 recante il "Codice di comportamento e di tutela della dignità e dell'etica dei dirigenti e dei dipendenti della Presidenza del Consiglio dei ministri", Nicolò Macrì dovrà considerarsi decaduto dall'incarico di esperto in caso di violazione degli obblighi derivanti dai sopracitati decreti.

Articolo 4

1. L'onere derivante dall'attuazione del presente provvedimento trova copertura nella disponibilità finanziaria iscritta nei pertinenti capitoli del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'esercizio finanziario 2025 e seguenti.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi per il controllo.

p. il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO,
Sen. Alessio Butti



BUTTI ALESSIO
PRESIDENZA
CONSIGLIO
DEI MINISTRI
21.10.2025
16:14:28
GMT+02:00



CORTE DEI CONTI

UFFICIO DI CONTROLLO SUGLI ATTI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Alla
Presidenza del Consiglio dei ministri
Segretariato generale
ROMA

ubr@mailbox.governo.it

RILIEVO

Oggetto: [REDACTED] **DECRETO 21 OTTOBRE 2025 DI CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI ESPERTO CON IL PROFILO DI "RELAZIONI PUBBLICHE E COMUNICAZIONE" NELL'AMBITO DEL CONTINGENTE ISTITUITO AI SENSI DELL'ART. 76, COMMA 1, DEL D.L. 17 MARZO 2020, N. 18.**

Al fine di concludere la procedura di controllo preventivo di legittimità del decreto in oggetto, si chiede di fornire chiarimenti in ordine alla conformità dell'incarico di esperto in oggetto, attribuito dal 1° dicembre 2025 e per un anno, senza soluzione di continuità rispetto al precedente e analogo incarico, conferito con decreto 17 gennaio 2024 (dal 1° febbraio 2024 fino al 30 novembre 2025), alla normativa regolamentare interna.

In particolare, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2023, registrato da questo Ufficio di controllo, ha modificato l'art. 1, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 luglio 2021, sostituendo, al comma 2 dell'art. 1, le parole «3 anni, rinnovabile una sola volta» con «2 anni», con la conseguente espunzione della locuzione «rinnovabile una sola volta».

Si prega di chiarire se la novellata disposizione regolamentare interna precluda, a differenza della precedente formulazione, la possibilità di rinnovo o se, invece, consenta una rinnovazione plurima del rapporto, senza limiti temporali e, in questo secondo caso, quale sia la disposizione legislativa a fondamento.

Questo Ufficio, sinora, ha ammesso a visto e registrazione tutti gli incarichi di esperto attribuiti sulla base dell'art. 76, comma 1, del d.l. n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020



CORTE DEI CONTI

(e dei citati Dpcm 22 luglio 2021 e 22 novembre 2023), mantenuti, anche in virtù di distinti conferimenti, entro i due anni complessivi previsti dal Dpcm 22 novembre 2023 (a differenza di quello in esame, già attribuito per due anni dopo l'entrata in vigore della novella del 2023).

Si resta in attesa di riscontro entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della presente, come previsto dall'art. 27, comma 1, della legge n. 340 del 2000.

Il magistrato istruttore
Cons. Donato Centrone

Il Consigliere delegato
Cons. Maria Luisa Romano





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

DIPARTIMENTO PER LA TRASFORMAZIONE DIGITALE
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

All'Ufficio del Bilancio
e per il Riscontro di Regolarità
Amministrativo-Contabile
UBRRAC

Oggetto: Riscontro ai rilievi relativi ai decreti di conferimento incarico di esperto ex art. 76 del d.l. n. 18 del 2020 – trasmissione decreto di convalida

Con riferimento alle vostre note del 15 dicembre 2025, con le quali sono stati trasmessi i rilievi formulati dalla Corte dei conti in merito a taluni conferimenti di incarico di esperto ex art. 76 del d.l. n. 18 del 2020, si fornisce un riscontro unitario, atteso che i suddetti rilievi afferiscono tutti alla medesima questione “interpretativa”.

In particolare, per semplificazione, si riportano di seguito i conferimenti oggetto di rilievo:

-Dpcm del 27.10.2025, con il quale al [REDACTED] è stato conferito l'incarico di “Esperto giuridico”;

- Dpcm del 27.10.2025, con il quale alla [REDACTED] è stato conferito l'incarico di “Esperto in collaborazioni internazionali”;

- Dpcm del 21.10.2025, con il quale al [REDACTED] è stato conferito l'incarico di “Assistente tecnico e coordinatore delle attività”;

- Dpcm del 21.10.2025, con il quale al [REDACTED] è stato conferito l'incarico di “Relazioni pubbliche e comunicazione”;

- Dpcm del 26.09.2025, con il quale [REDACTED] è stato conferito l'incarico di “Account manager”;

- Dpcm del 20.10.2025, con il quale al [REDACTED] è stato conferito l'incarico di “Esperto giuridico”;

-Dpcm del 20.10.2025, con il quale al [REDACTED] è stato conferito l'incarico di “Account manager”;

-Dpcm del 20.10.2025, con il quale al [REDACTED] è stato conferito l'incarico di “Assistente tecnico e coordinatore delle attività”.

Nello specifico, la Corte dei conti, al fine di concludere la procedura di controllo

preventivo di legittimità dei decreti sopra elencati, chiede di fornire chiarimenti in ordine alla conformità degli incarichi di esperto in oggetto, attribuiti dal 1° dicembre 2025, per un anno, senza soluzione di continuità, rispetto alla normativa regolamentare interna.

Al riguardo, si rappresenta quanto segue.

La disciplina organica del contingente di esperti di cui all'articolo 76 del d.l. n. 18 del 2020 è stata dettata, in origine, dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 luglio 2021, registrato dalla Corte dei conti in data 5 agosto 2021 n. 2080.

Successivamente, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2023, è stato modificato l'art. 1, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 luglio 2021, sostituendo, al comma 2 dell'art. 1, le parole «3 anni, rinnovabile una sola volta» con «2 anni», con la conseguente espunzione della locuzione «rinnovabile una sola volta».

La modifica in argomento, nell'eliminare il riferimento alla rinnovabilità dell'incarico, senza, tuttavia, introdurre un espresso divieto di nuovi conferimenti, ha avuto la finalità di uniformare la disciplina a quella prevista per gli incarichi *intuitu personae* conferiti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 9 del D.lgs. 30 luglio 1999, n. 303, dove il solo limite è rappresentato dalla permanenza in carica del Governo che procede alla nomina, in coerenza con l'art. 31 della legge n. 400/1988. Pertanto, il limite di due anni deve intendersi riferito alla durata del singolo incarico, restando ferma la possibilità per l'Amministrazione di procedere a nuovi e successivi conferimenti in favore del medesimo esperto, sulla base di autonome e motivate valutazioni di carattere fiduciario e discrezionale, nel rispetto della normativa vigente.

In tal senso, di recente, è stato adottato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 novembre 2025, in corso di registrazione, con il quale al comma 2, dell'articolo 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 luglio 2021, come modificato dal sopra citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 novembre 2023, dopo le parole «2 anni» sono state inserite le parole «ferma restando la possibilità, alla scadenza, di conferire ulteriori incarichi allo stesso soggetto».

Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 novembre 2025 è stata quindi esplicitata la facoltà di conferire, alla scadenza di precedenti incarichi, ulteriori incarichi al medesimo soggetto, consentendo così il conferimento di plurimi incarichi senza limiti temporali, anche in considerazione del fatto che gli incarichi in argomento hanno natura fiduciaria.

In tale contesto, la scrivente, in vista dell'adozione del dpcm 27 novembre 2025 la cui stesura era in corso, per ragioni organizzative interne e di tempistiche legate agli adempimenti richiesti per ciascuna procedura di conferimento, incorrendo, effettivamente, in un errore «formale», ha proceduto alla stesura dei decreti di conferimento al d [REDACTED]



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

DIPARTIMENTO PER LA TRASFORMAZIONE DIGITALE
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

alla [REDACTED]
[REDACTED]

in data antecedente al 27 novembre 2025.

Tale scelta è stata motivata dalla necessità di salvaguardare le ragioni di pubblico interesse legate all'esigenza di assicurare al Sottosegretario con delega all'innovazione tecnologica il supporto di queste risorse – le quali sono in possesso di specifica ed elevata competenza nello studio, supporto, sviluppo e gestione di processi di trasformazione tecnologica – per garantire l'attuazione dell'innovazione digitale, facendo decorrere, tuttavia, gli incarichi dal 1° dicembre e quindi da una data che sicuramente sarebbe stata successiva all'adozione del più volte citato dpcm del 27 novembre 2025.

Nella speranza di aver fornito esaustivi elementi di chiarimento circa le ragioni dell'operato di questa Amministrazione, si resta a disposizione di codesto Ufficio per ogni ulteriore esigenza istruttoria. Tuttavia, la scrivente ha predisposto anche un decreto di convalida ai sensi dell'articolo 21 nonies, comma 2, della legge n. 241 del 1990, che ad ogni buon conto si allega, per l'eventualità in cui le ragioni sopra descritte non dovessero essere ritenute condivisibili dalla Corte dei conti ai fini di ammettere alla registrazione i provvedimenti in questione.

Angelo Borrelli

Angelo Borrelli

VISTO

Il Coordinatore dell'Ufficio per
la gestione amministrativa

Dott. Antonino Laganà

Antonino Laganà

23-12-2025 | 13:16:39 CET

23-12-2025 | 12:56:41 CET



CORTE DEI CONTI

UFFICIO DI CONTROLLO SUGLI ATTI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Si attesta che il provvedimento numero SN del 21/10/2025, con oggetto PNRR_DTD_PRESIDENZA - [REDACTED] decreto 21 ottobre 2025 di conferimento dell'incarico di esperto con il profilo di "Relazioni pubbliche e comunicazione" nell'ambito del contingente istituito ai sensi dell'art. 76, comma 1, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18. pervenuto a questo Ufficio di controllo di legittimità, è stato protocollato in arrivo con prot. n. CORTE DEI CONTI - SCEN_LEA - SCCLA - 0061813 - Ingresso - 30/10/2025 - 15:53 ed è stato ammesso alla registrazione il 31/12/2025 n. 3408 con la seguente osservazione:

Si registra il decreto 21 ottobre 2025, adottato dal Sottosegretario di Stato per l'Innovazione tecnologica e la transizione digitale, di conferimento, a [REDACTED] dal 1° dicembre 2025 al 30 novembre 2026, dell'incarico di esperto, con il profilo di "Relazioni pubbliche e comunicazione", nell'ambito del contingente istituito ai sensi dell'art. 76, comma 1, del d.l. 17 marzo 2020, n. 18, prendendo atto di quanto precisato dal Dipartimento per la Trasformazione digitale, in sede di riscontro a rilievo, in ordine all'adozione del DPCM 27 novembre 2025 (avente efficacia antecedente alla decorrenza dell'incarico in esame) che ha esplicitato la facoltà di conferire ulteriori incarichi ai medesimi esperti, entro i limiti del mandato di Governo (in aderenza all'art. 9 del d.lgs. n. 300/1999). Il Dipartimento ha adottato, altresì, in data 23 dicembre 2025, un motivato provvedimento di convalida ex art. 21-nonies, comma 2, della legge 241/1990 (prodotto in atti) con riferimento ai decreti di rinnovo formalizzati antecedentemente al 27 novembre 2025 (ma aventi decorrenza successiva, nel caso di specie il 1° dicembre 2025).

Il Consigliere Delegato

MARIA LUISA ROMANO
(Firmato digitalmente)

Il Magistrato Istruttore

DONATO CENTRONE
(Firmato digitalmente)



CORTE DEI CONTI



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;

VISTO il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, *“Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”*;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 dicembre 2024, *“Codice di comportamento e di tutela della dignità e dell'etica dei dirigenti e dei dipendenti della Presidenza del Consiglio dei ministri”*;

VISTO il decreto legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, che all'art. 8, comma 1-ter dispone che *“A decorrere dal 1° gennaio 2020, al fine di garantire l'attuazione degli obiettivi dell'Agenda digitale italiana, anche in coerenza con l'Agenda digitale europea, le funzioni, i compiti e i poteri conferiti al Commissario straordinario per l'attuazione dell'Agenda digitale dall'articolo 63 del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179, sono attribuiti al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro delegato che li esercita per il tramite delle strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri dallo stesso individuate”*;

VISTO l'articolo 76, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, così come modificato dall'articolo 8 comma 11-bis del decreto legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 22 aprile 2021, n. 55, ai sensi del quale *“Al fine di provvedere alla introduzione di soluzioni di innovazione tecnologica e di digitalizzazione della pubblica amministrazione, il Presidente del Consiglio dei ministri, o il Ministro delegato, si avvale di un contingente di esperti, in possesso di specifica ed elevata competenza nello studio, supporto, sviluppo e gestione di processi di trasformazione tecnologica, nominati ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. Con decreto del Presidente del*



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

Consiglio dei ministri, sono individuati il contingente di tali esperti, la sua composizione ed i relativi compensi”;

VISTO il comma 3 del citato articolo 76, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, che prevede che *“Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 1 si provvede nei limiti delle risorse disponibili di cui all’articolo 8, comma 1-quinquies, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12 e all’art. 1, comma 399, della legge 27 dicembre 2019, n. 160”;*

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 luglio 2021, registrato dalla Corte dei conti in data 5 agosto 2021 n. 2080, recante la disciplina organica del contingente di esperti, in relazione alle mutate finalità ed esigenze individuate dal menzionato articolo 76 del decreto legge n. 18 del 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2023, registrato dalla Corte dei conti in data 30 novembre 2023 n. 3103, con il quale è stato modificato l’articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 luglio 2021, stabilendo, nello specifico che, al comma 2 dell’art. 1 del DPCM 22 luglio 2021, le parole «3 anni, rinnovabile una sola volta» sono sostituite dalle parole “2 anni”, con la conseguente espunzione della locuzione “rinnovabile una sola volta”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022, con il quale l’On. Giorgia Meloni è stata nominata Presidente del Consiglio dei ministri;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 31 ottobre 2022 con il quale il Sen. Alessio Butti è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 novembre 2022, concernente la delega di funzioni nelle materie dell’innovazione tecnologica e della transizione digitale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri;

CONSIDERATO che le modifiche apportate al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 luglio 2021, ad opera del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2023, riguardanti sia la durata degli incarichi che le modalità di conferimento degli stessi, si sono rese necessarie al fine di rendere la disciplina sul conferimento degli incarichi ai sensi dell’articolo 76 del decreto legge n. 18 del 2020, così come successivamente modificato, coerente ed omogenea con l’analoga fattispecie di incarichi *intuitu personae* conferiti dalla Presidenza del



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

Consiglio dei ministri, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303;

CONSIDERATO che la disciplina organica sul conferimento degli incarichi nell'ambito del contingente di esperti previsto dall'articolo 76 del decreto legge n. 18 del 2020, così come successivamente modificato, è contenuta nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 luglio 2021, nel testo risultante dalle modifiche apportate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2023;

CONSIDERATA la rilevanza strategica dell'innovazione tecnologica per il perseguimento del programma di Governo, anche al fine di favorire lo sviluppo e la crescita culturale, democratica ed economica del Paese e la necessità di garantire la realizzazione degli obiettivi dell'Agenda digitale europea, assicurando, altresì, lo svolgimento dei compiti necessari per l'adempimento degli obblighi internazionali assunti in materia di innovazione tecnologica e digitale;

CONSIDERATA la necessità di garantire al Sottosegretario di Stato, con delega all'innovazione tecnologica e alla transizione digitale, l'adeguato supporto delle professionalità necessarie per lo svolgimento delle attività di coordinamento e di monitoraggio dell'attuazione dei progetti in materia di transizione digitale previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza ("PNRR");

CONSIDERATO che, all'attualità, non risulta raggiunto il numero massimo di settanta unità previsto per il contingente di esperti sopra citato;

VISTO il *curriculum vitae* di [REDACTED] dal quale si evince il possesso della specifica qualificazione professionale richiesta per lo svolgimento del presente incarico;

VISTO il DPCM 4 gennaio 2024 con il quale il Sottosegretario di Stato con delega all'innovazione tecnologica e alla transizione digitale ha conferito a [REDACTED] l'incarico di "*Account Manager*", a decorrere dal 10 gennaio 2024, fino al 30 novembre 2025, nell'ambito del contingente istituito ai sensi dell'art. 76, comma 1, del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18;

RILEVATA la coerenza fra esperienze professionali pregresse e incarico da quanto evidenziato nel *curriculum vitae* e confermato nell'ambito dell'attuale incarico al Dipartimento, relativamente alle esperienze e alle competenze nelle attività di gestione delle relazioni pubbliche e istituzionali;

VISTA l'attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse del 26 settembre 2025;

RITENUTO, pertanto, di conferire a [REDACTED] l'incarico di esperto con il profilo di "*Account Manager*";



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

DECRETA

Articolo 1

1. [REDACTED] è conferito l'incarico di esperto con il profilo di “*Account Manager*”, nell’ambito del contingente alle dipendenze del Sottosegretario di Stato per l’Innovazione tecnologica e la transizione digitale, istituito ai sensi dell’articolo 76, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, e dell’articolo 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, disciplinato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 luglio 2021, a decorrere dal 1° dicembre 2025, fino al 30 novembre 2026.
2. Nell’espletamento dell’incarico di cui al comma 1, [REDACTED] forte della propria esperienza politica e imprenditoriale, fornirà supporto nella gestione delle relazioni con le pubbliche amministrazioni locali, focalizzandosi in particolare sulle tematiche di digitalizzazione dei servizi pubblici e lavorando in collaborazione e sinergia con le strutture territoriali del Transformation Office del Dipartimento per la Trasformazione Digitale della Presidenza del Consiglio.

Articolo 2

1. [REDACTED] per lo svolgimento dell’incarico di cui all’articolo 1, è attribuito un compenso annuo lordo onnicomprensivo di euro 50.000,00 (cinquantamila/00), da corrispondere in rate mensili posticipate, previa presentazione di relazione.

Articolo 3

1. [REDACTED] è tenuto a osservare il segreto d'ufficio e ad astenersi dalla trattazione di affari nei quali lo stesso, o suoi parenti ed affini, abbiano interesse. L’espletamento dell’incarico avviene nell’osservanza dei principi che disciplinano i diritti, i doveri e le responsabilità degli impiegati civili dello Stato. Per tutto il periodo di permanenza nel contingente, [REDACTED] è vietata l’assunzione di incarichi o la prestazione di consulenze che lo possano porre in situazioni di conflitto di interesse. La sopravvenienza, durante l’esecuzione dell’incarico, di ragioni di incompatibilità o condizioni di conflitto di interesse al proseguimento dello stesso, costituisce causa di decadenza dell’incarico.
2. Ai sensi dell’articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici, e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 dicembre 2024 recante il “Codice di comportamento e di tutela della dignità e dell’etica dei dirigenti e dei dipendenti della Presidenza del Consiglio dei ministri”, [REDACTED]



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

██████ dovrà considerarsi decaduto dall'incarico di esperto in caso di violazione degli obblighi derivanti dai sopracitati decreti.

Articolo 4

1. L'onere derivante dall'attuazione del presente provvedimento trova copertura nella disponibilità finanziaria iscritta nei pertinenti capitoli del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'esercizio finanziario 2025 e seguenti.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi per il controllo.

p. il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO,
Sen. Alessio Butti



BUTTI ALESSIO
PRESIDENZA
CONSIGLIO DEI
MINISTRI
26.09.2025
17:05:51
GMT+02:00



CORTE DEI CONTI

UFFICIO DI CONTROLLO SUGLI ATTI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Alla
Presidenza del Consiglio dei ministri
Segretariato generale
ROMA

ubr@mailbox.governo.it

RILIEVO

Oggetto: [REDACTED] DECRETO 26 SETTEMBRE 2025 DI
CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI ESPERTO CON IL PROFILO DI
"ACCOUNT MANAGER" NELL'AMBITO DEL CONTINGENTE ISTITUITO
AI SENSI DELL'ART. 76, COMMA 1, DEL D.L. 17 MARZO 2020, N. 18.

Al fine di concludere la procedura di controllo preventivo di legittimità del decreto in oggetto, si chiede di fornire chiarimenti in ordine alla conformità dell'incarico di esperto in oggetto, attribuito dal 1° dicembre 2025 e per un anno, senza soluzione di continuità rispetto al precedente e analogo incarico, conferito con decreto 4 gennaio 2024 (dal 10 gennaio 2024 fino al 30 novembre 2025), alla normativa regolamentare interna.

In particolare, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2023, registrato da questo Ufficio di controllo, ha modificato l'art. 1, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 luglio 2021, sostituendo, al comma 2 dell'art. 1, le parole «3 anni, rinnovabile una sola volta» con «2 anni», con la conseguente espunzione della locuzione «rinnovabile una sola volta».

Si prega di chiarire se la novellata disposizione regolamentare interna precluda, a differenza della precedente formulazione, la possibilità di rinnovo o se, invece, consenta una rinnovazione plurima del rapporto, senza limiti temporali e, in questo secondo caso, quale sia la disposizione legislativa a fondamento.

Questo Ufficio, sinora, ha ammesso a visto e registrazione tutti gli incarichi di esperto attribuiti sulla base dell'art. 76, comma 1, del d.l. n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020 (e dei citati Dpcm 22 luglio 2021 e 22 novembre 2023), mantenuti, anche in virtù di distinti



CORTE DEI CONTI

conferimenti, entro i due anni complessivi previsti dal Dpcm 22 novembre 2023 (a differenza di quello in esame, già attribuito per due anni dopo l'entrata in vigore della novella del 2023).

Si resta in attesa di riscontro entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della presente, come previsto dall'art. 27, comma 1, della legge n. 340 del 2000.

Il magistrato istruttore
Cons. Donato Centrone

Il Consigliere delegato
Cons. Maria Luisa Romano





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

DIPARTIMENTO PER LA TRASFORMAZIONE DIGITALE
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

All'Ufficio del Bilancio
e per il Riscontro di Regolarità
Amministrativo-Contabile
UBRRAC

**Oggetto: Riscontro ai rilievi relativi ai decreti di conferimento incarico di esperto ex art. 76
del d.l. n. 18 del 2020 – trasmissione decreto di convalida**

Con riferimento alle vostre note del 15 dicembre 2025, con le quali sono stati trasmessi i rilievi formulati dalla Corte dei conti in merito a taluni conferimenti di incarico di esperto ex art. 76 del d.l. n. 18 del 2020, si fornisce un riscontro unitario, atteso che i suddetti rilievi afferiscono tutti alla medesima questione “interpretativa”.

In particolare, per semplificazione, si riportano di seguito i conferimenti oggetto di rilievo:

- Dpcm del 27.10.2025, con il quale al [REDACTED] è stato conferito l'incarico di “Esperto giuridico”;

- Dpcm del 27.10.2025, con il quale alla [REDACTED] è stato conferito l'incarico di “Esperto in collaborazioni internazionali”;

- Dpcm del 21.10.2025, con il quale al [REDACTED] è stato conferito l'incarico di “Assistente tecnico e coordinatore delle attività”;

- Dpcm del 21.10.2025, con il quale al [REDACTED] è stato conferito l'incarico di “Relazioni pubbliche e comunicazione”;

- Dpcm del 26.09.2025, con il quale al [REDACTED] è stato conferito l'incarico di “Account manager”;

- Dpcm del 20.10.2025, con il quale al [REDACTED] è stato conferito l'incarico di “Esperto giuridico”;

- Dpcm del 20.10.2025, con il quale al [REDACTED] è stato conferito l'incarico di “Account manager”;

- Dpcm del 20.10.2025, con il quale al [REDACTED] è stato conferito l'incarico di “Assistente tecnico e coordinatore delle attività”.

Nello specifico, la Corte dei conti, al fine di concludere la procedura di controllo



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

DIPARTIMENTO PER LA TRASFORMAZIONE DIGITALE
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

preventivo di legittimità dei decreti sopra elencati, chiede di fornire chiarimenti in ordine alla conformità degli incarichi di esperto in oggetto, attribuiti dal 1° dicembre 2025, per un anno, senza soluzione di continuità, rispetto alla normativa regolamentare interna.

Al riguardo, si rappresenta quanto segue.

La disciplina organica del contingente di esperti di cui all'articolo 76 del d.l. n. 18 del 2020 è stata dettata, in origine, dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 luglio 2021, registrato dalla Corte dei conti in data 5 agosto 2021 n. 2080.

Successivamente, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2023, è stato modificato l'art. 1, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 luglio 2021, sostituendo, al comma 2 dell'art. 1, le parole «3 anni, rinnovabile una sola volta» con «2 anni», con la conseguente espunzione della locuzione «rinnovabile una sola volta».

La modifica in argomento, nell'eliminare il riferimento alla rinnovabilità dell'incarico, senza, tuttavia, introdurre un espresso divieto di nuovi conferimenti, ha avuto la finalità di uniformare la disciplina a quella prevista per gli incarichi *intuitu personae* conferiti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 9 del D.lgs. 30 luglio 1999, n. 303, dove il solo limite è rappresentato dalla permanenza in carica del Governo che procede alla nomina, in coerenza con l'art. 31 della legge n. 400/1988. Pertanto, il limite di due anni deve intendersi riferito alla durata del singolo incarico, restando ferma la possibilità per l'Amministrazione di procedere a nuovi e successivi conferimenti in favore del medesimo esperto, sulla base di autonome e motivate valutazioni di carattere fiduciario e discrezionale, nel rispetto della normativa vigente.

In tal senso, di recente, è stato adottato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 novembre 2025, in corso di registrazione, con il quale al comma 2, dell'articolo 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 luglio 2021, come modificato dal sopra citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 novembre 2023, dopo le parole «2 anni» sono state inserite le parole «ferma restando la possibilità, alla scadenza, di conferire ulteriori incarichi allo stesso soggetto».

Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 novembre 2025 è stata quindi esplicitata la facoltà di conferire, alla scadenza di precedenti incarichi, ulteriori incarichi al medesimo soggetto, consentendo così il conferimento di plurimi incarichi senza limiti temporali, anche in considerazione del fatto che gli incarichi in argomento hanno natura fiduciaria.

In tale contesto, la scrivente, in vista dell'adozione del dpcm 27 novembre 2025 la cui stesura era in corso, per ragioni organizzative interne e di tempistiche legate agli adempimenti richiesti per ciascuna procedura di conferimento, incorrendo, effettivamente, in un errore «formale», ha proceduto alla stesura dei decreti di conferimento al c [REDACTED]



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

DIPARTIMENTO PER LA TRASFORMAZIONE DIGITALE
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

[REDACTED]
[REDACTED]
in data antecedente al 27 novembre 2025.

Tale scelta è stata motivata dalla necessità di salvaguardare le ragioni di pubblico interesse legate all'esigenza di assicurare al Sottosegretario con delega all'innovazione tecnologica il supporto di queste risorse – le quali sono in possesso di specifica ed elevata competenza nello studio, supporto, sviluppo e gestione di processi di trasformazione tecnologica – per garantire l'attuazione dell'innovazione digitale, facendo decorrere, tuttavia, gli incarichi dal 1° dicembre e quindi da una data che sicuramente sarebbe stata successiva all'adozione del più volte citato dpcm del 27 novembre 2025.

Nella speranza di aver fornito esaustivi elementi di chiarimento circa le ragioni dell'operato di questa Amministrazione, si resta a disposizione di codesto Ufficio per ogni ulteriore esigenza istruttoria. Tuttavia, la scrivente ha predisposto anche un decreto di convalida ai sensi dell'articolo 21 nonies, comma 2, della legge n. 241 del 1990, che ad ogni buon conto si allega, per l'eventualità in cui le ragioni sopra descritte non dovessero essere ritenute condivisibili dalla Corte dei conti ai fini di ammettere alla registrazione i provvedimenti in questione.

Angelo Borrelli

Angelo Borrelli

VISTO

Il Coordinatore dell'Ufficio per
la gestione amministrativa

Dott. Antonino Laganà

Antonino Laganà

23-12-2025 | 13:16:39 CET

23-12-2025 | 12:56:41 CET



CORTE DEI CONTI

UFFICIO DI CONTROLLO SUGLI ATTI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Si attesta che il provvedimento numero SN del 26/09/2025, con oggetto PRESIDENZA - [REDACTED] - decreto 26 settembre 2025 di conferimento dell'incarico di esperto con il profilo di "Account Manager" nell'ambito del contingente istituito ai sensi dell'art. 76, comma 1, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, pervenuto a questo Ufficio di controllo di legittimità, è stato protocollato in arrivo con prot. n. CORTE DEI CONTI - SCEN_LEA - SCCLA - 0061814 - Ingresso - 30/10/2025 - 15:55 ed è stato ammesso alla registrazione il 31/12/2025 n. 3409 con la seguente osservazione:

Si registra il decreto 26 settembre 2025, adottato dal Sottosegretario di Stato per l'Innovazione tecnologica e la transizione digitale, di conferimento, [REDACTED], dal 1° dicembre 2025 al 30 novembre 2026, dell'incarico di esperto, con il profilo di "Account manager", nell'ambito del contingente istituito ai sensi dell'art. 76, comma 1, del d.l. 17 marzo 2020, n. 18, prendendo atto di quanto precisato dal Dipartimento per la Trasformazione digitale, in sede di riscontro a rilievo, in ordine all'adozione del DPCM 27 novembre 2025 (avente efficacia antecedente alla decorrenza dell'incarico in esame) che ha esplicitato la facoltà di conferire ulteriori incarichi ai medesimi esperti, entro i limiti del mandato di Governo (in aderenza all'art. 9 del d.lgs. n. 300/1999). Il Dipartimento ha adottato, altresì, in data 23 dicembre 2025, un motivato provvedimento di convalida ex art. 21-nonies, comma 2, della legge 241/1990 (prodotto in atti) con riferimento ai decreti di rinnovo formalizzati antecedentemente al 27 novembre 2025 (ma aventi decorrenza successiva, nel caso di specie il 1° dicembre 2025).

Il Consigliere Delegato

MARIA LUISA ROMANO
(Firmato digitalmente)

Il Magistrato Istruttore

DONATO CENTRONE
(Firmato digitalmente)



CORTE DEI CONTI



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;

VISTO il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, *“Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”*;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 dicembre 2024, *“Codice di comportamento e di tutela della dignità e dell'etica dei dirigenti e dei dipendenti della Presidenza del Consiglio dei ministri”*;

VISTO il decreto legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, che all'art. 8, comma 1-ter dispone che *“A decorrere dal 1° gennaio 2020, al fine di garantire l'attuazione degli obiettivi dell'Agenda digitale italiana, anche in coerenza con l'Agenda digitale europea, le funzioni, i compiti e i poteri conferiti al Commissario straordinario per l'attuazione dell'Agenda digitale dall'articolo 63 del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179, sono attribuiti al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro delegato che li esercita per il tramite delle strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri dallo stesso individuate”*;

VISTO l'articolo 76, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, così come modificato dall'articolo 8 comma 11-bis del decreto legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 22 aprile 2021, n. 55, ai sensi del quale *“Al fine di provvedere alla introduzione di soluzioni di innovazione tecnologica e di digitalizzazione della pubblica amministrazione, il Presidente del Consiglio dei ministri, o il Ministro delegato, si avvale di un contingente di esperti, in possesso di specifica ed elevata competenza nello studio, supporto, sviluppo e gestione di processi di trasformazione tecnologica, nominati ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sono individuati il contingente di tali esperti, la sua composizione ed i relativi compensi”*;



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

VISTO il comma 3 del citato articolo 76, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, che prevede che *“Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 1 si provvede nei limiti delle risorse disponibili di cui all’articolo 8, comma 1-quinquies, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12 e all’art. 1, comma 399, della legge 27 dicembre 2019, n. 160”*;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 luglio 2021, registrato dalla Corte dei conti in data 5 agosto 2021 n. 2080, recante la disciplina organica del contingente di esperti, in relazione alle mutate finalità ed esigenze individuate dal menzionato articolo 76 del decreto legge n. 18 del 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2023, registrato dalla Corte dei conti in data 30 novembre 2023 n. 3103, con il quale è stato modificato l’articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 luglio 2021, stabilendo, nello specifico che, al comma 2 dell’art. 1 del DPCM 22 luglio 2021, le parole «3 anni, rinnovabile una sola volta» sono sostituite dalle parole “2 anni”, con la conseguente espunzione della locuzione “rinnovabile una sola volta”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022, con il quale l’On. Giorgia Meloni è stata nominata Presidente del Consiglio dei ministri;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 31 ottobre 2022 con il quale il Sen. Alessio Butti è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 novembre 2022, concernente la delega di funzioni nelle materie dell’innovazione tecnologica e della transizione digitale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri;

CONSIDERATO che le modifiche apportate al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 luglio 2021, ad opera del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2023, riguardanti sia la durata degli incarichi che le modalità di conferimento degli stessi, si sono rese necessarie al fine di rendere la disciplina sul conferimento degli incarichi ai sensi dell’articolo 76 del decreto legge n. 18 del 2020, così come successivamente modificato, coerente ed omogenea con l’analoga fattispecie di incarichi *intuitu personae* conferiti dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell’art. 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303;

CONSIDERATO che la disciplina organica sul conferimento degli incarichi nell’ambito del contingente di esperti previsto dall’articolo 76 del decreto legge n. 18 del 2020,



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

così come successivamente modificato, è contenuta nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 luglio 2021, nel testo risultante dalle modifiche apportate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2023;

CONSIDERATA la rilevanza strategica dell'innovazione tecnologica per il perseguimento del programma di Governo, anche al fine di favorire lo sviluppo e la crescita culturale, democratica ed economica del Paese e la necessità di garantire la realizzazione degli obiettivi dell'Agenda digitale europea, assicurando, altresì, lo svolgimento dei compiti necessari per l'adempimento degli obblighi internazionali assunti in materia di innovazione tecnologica e digitale;

CONSIDERATA la necessità di garantire al Sottosegretario di Stato, con delega all'innovazione tecnologica e alla transizione digitale, l'adeguato supporto delle professionalità necessarie per lo svolgimento delle attività di coordinamento e di monitoraggio dell'attuazione dei progetti in materia di transizione digitale previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza ("PNRR");

CONSIDERATO che, all'attualità, non risulta raggiunto il numero massimo di settanta unità previsto per il contingente di esperti sopra citato;

VISTO il *curriculum vitae* di del [REDACTED] dal quale si evince il possesso della specifica qualificazione professionale richiesta per lo svolgimento del presente incarico;

VISTO il DPCM 23 novembre 2023 con il quale il Sottosegretario di Stato con delega all'innovazione tecnologica e alla transizione digitale ha conferito [REDACTED] l'incarico di "*Esperto giuridico*", a decorrere dal 1° dicembre 2023 e fino al 30 novembre 2025, nell'ambito del contingente istituito ai sensi dell'art. 76, comma 1, del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18;

RILEVATA la coerenza fra esperienze professionali pregresse e incarico, da quanto evidenziato nel *curriculum vitae* e confermato nell'ambito dell'attuale incarico al Dipartimento, relativamente alle esperienze e alle competenze in ambito giuridico e normativo;

VISTA l'attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse del 17 ottobre 2025;

RITENUTO, pertanto, di conferire al [REDACTED] l'incarico di esperto con il profilo di "*Esperto giuridico*";



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

DECRETA

Articolo 1

1. [REDACTED] è conferito l'incarico di esperto con il profilo di “*Esperto giuridico*”, nell’ambito del contingente alle dipendenze del Sottosegretario di Stato per l’Innovazione tecnologica e la transizione digitale, istituito ai sensi dell’articolo 76, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, e dell’articolo 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, disciplinato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 luglio 2021, a decorrere dal 1° dicembre 2025, fino al 30 novembre 2026.
2. Nell’espletamento dell’incarico di cui al comma 1, il [REDACTED] si occuperà dell’attività di supporto giuridico e di comunicazione sui temi dell’Agenda digitale italiana ed europea, in raccordo con la segreteria tecnica del Sottosegretario.

Articolo 2

1. [REDACTED] per lo svolgimento dell’incarico di cui all’articolo 1, è attribuito un compenso annuo lordo onnicomprensivo di euro 95.000,00 (novantacinquemila/00), da corrispondere in rate mensili posticipate, previa presentazione di relazione positivamente valutata.

Articolo 3

1. [REDACTED] è tenuto a osservare il segreto d'ufficio e ad astenersi dalla trattazione di affari nei quali lo stesso, o suoi parenti ed affini, abbiano interesse. L’espletamento dell’incarico avviene nell’osservanza dei principi che disciplinano i diritti, i doveri e le responsabilità degli impiegati civili dello Stato. Per tutto il periodo di permanenza nel contingente, [REDACTED] è vietata l’assunzione di incarichi o la prestazione di consulenze che lo possano porre in situazioni di conflitto di interesse. La sopravvenienza, durante l’esecuzione dell’incarico, di ragioni di incompatibilità o condizioni di conflitto di interesse al proseguimento dello stesso, costituisce causa di decadenza dell’incarico.
2. Ai sensi dell’articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici, e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 dicembre 2024 recante il “Codice di comportamento e di tutela della dignità e dell’etica dei dirigenti e dei dipendenti della Presidenza del Consiglio dei ministri”, il dott. Gianluca Sgueo dovrà considerarsi decaduto dall’incarico di esperto in caso di violazione degli obblighi derivanti dai sopracitati decreti.



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

Articolo 4

1. L'onere derivante dall'attuazione del presente provvedimento trova copertura nella disponibilità finanziaria iscritta nei pertinenti capitoli del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'esercizio finanziario 2025 e seguenti.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi per il controllo.

p. il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO,
Sen. Alessio Butti



BUTTI ALESSIO
PRESIDENZA
CONSIGLIO
DEI MINISTRI
20.10.2025
08:40:47
GMT+02:00



CORTE DEI CONTI

**UFFICIO DI CONTROLLO SUGLI ATTI DELLA
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL MINISTERO DELLA
GIUSTIZIA E DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA
COOPERAZIONE INTERNAZIONALE**

**Alla
Presidenza del Consiglio dei ministri
Segretariato generale
ROMA**

ubr@mailbox.governo.it

RILIEVO

Oggetto: [REDACTED] **DECRETO 20 OTTOBRE 2025 DI
CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI ESPERTO CON IL PROFILO DI
"ESPERTO GIURIDICO" NELL'AMBITO DEL CONTINGENTE ISTITUITO
AI SENSI DELL'ART. 76, COMMA 1, DEL D.L. 17 MARZO 2020, N. 18.**

Al fine di concludere la procedura di controllo preventivo di legittimità del decreto in oggetto, si chiede di fornire chiarimenti in ordine alla conformità dell'incarico di esperto in oggetto, attribuito dal 1° dicembre 2025 e per un anno, senza soluzione di continuità rispetto al precedente e analogo incarico, conferito con decreto 23 novembre 2023 (dal 1° dicembre 2023 fino al 30 novembre 2025), alla normativa regolamentare interna.

In particolare, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2023, registrato da questo Ufficio di controllo, ha modificato l'art. 1, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 luglio 2021, sostituendo, al comma 2 dell'art. 1, le parole «3 anni, rinnovabile una sola volta» con "2 anni", con la conseguente espunzione della locuzione "rinnovabile una sola volta".

Si prega di chiarire se la novellata disposizione regolamentare interna precluda, a differenza della precedente formulazione, la possibilità di rinnovo o se, invece, consenta una rinnovazione plurima del rapporto, senza limiti temporali e, in questo secondo caso, quale sia la disposizione legislativa a fondamento.

Questo Ufficio, sinora, ha ammesso a visto e registrazione tutti gli incarichi di esperto attribuiti sulla base dell'art. 76, comma 1, del d.l. n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020 (e dei citati Dpcm 22 luglio 2021 e 22 novembre 2023), mantenuti, anche in virtù di distinti



CORTE DEI CONTI

conferimenti, entro i due anni complessivi previsti dal Dpcm 22 novembre 2023 (a differenza di quello in esame, già attribuito per due anni dopo l'entrata in vigore della novella del 2023).

Si resta in attesa di riscontro entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della presente, come previsto dall'art. 27, comma 1, della legge n. 340 del 2000.

Il magistrato istruttore
Cons. Donato Centrone

Il Consigliere delegato
Cons. Maria Luisa Romano





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

DIPARTIMENTO PER LA TRASFORMAZIONE DIGITALE
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

All'Ufficio del Bilancio
e per il Riscontro di Regolarità
Amministrativo-Contabile
UBRRAC

Oggetto: Riscontro ai rilievi relativi ai decreti di conferimento incarico di esperto ex art. 76 del d.l. n. 18 del 2020 – trasmissione decreto di convalida

Con riferimento alle vostre note del 15 dicembre 2025, con le quali sono stati trasmessi i rilievi formulati dalla Corte dei conti in merito a taluni conferimenti di incarico di esperto ex art. 76 del d.l. n. 18 del 2020, si fornisce un riscontro unitario, atteso che i suddetti rilievi afferiscono tutti alla medesima questione “interpretativa”.

In particolare, per semplificazione, si riportano di seguito i conferimenti oggetto di rilievo:

- Dpcm del 27.10.2025, con il quale al [REDACTED] è stato conferito l'incarico di “Esperto giuridico”;
- Dpcm del 27.10.2025, con il quale alla [REDACTED] è stato conferito l'incarico di “Esperto in collaborazioni internazionali”;
- Dpcm del 21.10.2025, con il quale [REDACTED] è stato conferito l'incarico di “Assistente tecnico e coordinatore delle attività”;
- Dpcm del 21.10.2025, con il quale al [REDACTED] è stato conferito l'incarico di “Relazioni pubbliche e comunicazione”;
- Dpcm del 26.09.2025, con il quale al [REDACTED] è stato conferito l'incarico di “Account manager”;
- Dpcm del 20.10.2025, con il quale al [REDACTED] è stato conferito l'incarico di “Esperto giuridico”;
- Dpcm del 20.10.2025, con il quale al [REDACTED] è stato conferito l'incarico di “Account manager”;
- Dpcm del 20.10.2025, con il quale al [REDACTED] è stato conferito l'incarico di “Assistente tecnico e coordinatore delle attività”.

Nello specifico, la Corte dei conti, al fine di concludere la procedura di controllo



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

DIPARTIMENTO PER LA TRASFORMAZIONE DIGITALE
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

preventivo di legittimità dei decreti sopra elencati, chiede di fornire chiarimenti in ordine alla conformità degli incarichi di esperto in oggetto, attribuiti dal 1° dicembre 2025, per un anno, senza soluzione di continuità, rispetto alla normativa regolamentare interna.

Al riguardo, si rappresenta quanto segue.

La disciplina organica del contingente di esperti di cui all'articolo 76 del d.l. n. 18 del 2020 è stata dettata, in origine, dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 luglio 2021, registrato dalla Corte dei conti in data 5 agosto 2021 n. 2080.

Successivamente, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2023, è stato modificato l'art. 1, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 luglio 2021, sostituendo, al comma 2 dell'art. 1, le parole «3 anni, rinnovabile una sola volta» con «2 anni», con la conseguente espunzione della locuzione «rinnovabile una sola volta».

La modifica in argomento, nell'eliminare il riferimento alla rinnovabilità dell'incarico, senza, tuttavia, introdurre un espresso divieto di nuovi conferimenti, ha avuto la finalità di uniformare la disciplina a quella prevista per gli incarichi *intuitu personae* conferiti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 9 del D.lgs. 30 luglio 1999, n. 303, dove il solo limite è rappresentato dalla permanenza in carica del Governo che procede alla nomina, in coerenza con l'art. 31 della legge n. 400/1988. Pertanto, il limite di due anni deve intendersi riferito alla durata del singolo incarico, restando ferma la possibilità per l'Amministrazione di procedere a nuovi e successivi conferimenti in favore del medesimo esperto, sulla base di autonome e motivate valutazioni di carattere fiduciario e discrezionale, nel rispetto della normativa vigente.

In tal senso, di recente, è stato adottato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 novembre 2025, in corso di registrazione, con il quale al comma 2, dell'articolo 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 luglio 2021, come modificato dal sopra citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 novembre 2023, dopo le parole «2 anni» sono state inserite le parole «ferma restando la possibilità, alla scadenza, di conferire ulteriori incarichi allo stesso soggetto».

Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 novembre 2025 è stata quindi esplicitata la facoltà di conferire, alla scadenza di precedenti incarichi, ulteriori incarichi al medesimo soggetto, consentendo così il conferimento di plurimi incarichi senza limiti temporali, anche in considerazione del fatto che gli incarichi in argomento hanno natura fiduciaria.

In tale contesto, la scrivente, in vista dell'adozione del dpcm 27 novembre 2025 la cui stesura era in corso, per ragioni organizzative interne e di tempistiche legate agli adempimenti richiesti per ciascuna procedura di conferimento, incorrendo, effettivamente, in un errore «formale», ha proceduto alla stesura dei decreti di conferimento al [REDACTED]



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

DIPARTIMENTO PER LA TRASFORMAZIONE DIGITALE
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

[REDACTED]
[REDACTED]
in data antecedente al 27 novembre 2025.

Tale scelta è stata motivata dalla necessità di salvaguardare le ragioni di pubblico interesse legate all'esigenza di assicurare al Sottosegretario con delega all'innovazione tecnologica il supporto di queste risorse – le quali sono in possesso di specifica ed elevata competenza nello studio, supporto, sviluppo e gestione di processi di trasformazione tecnologica – per garantire l'attuazione dell'innovazione digitale, facendo decorrere, tuttavia, gli incarichi dal 1° dicembre e quindi da una data che sicuramente sarebbe stata successiva all'adozione del più volte citato dpcm del 27 novembre 2025.

Nella speranza di aver fornito esaurienti elementi di chiarimento circa le ragioni dell'operato di questa Amministrazione, si resta a disposizione di codesto Ufficio per ogni ulteriore esigenza istruttoria. Tuttavia, la scrivente ha predisposto anche un decreto di convalida ai sensi dell'articolo 21 nonies, comma 2, della legge n. 241 del 1990, che ad ogni buon conto si allega, per l'eventualità in cui le ragioni sopra descritte non dovessero essere ritenute condivisibili dalla Corte dei conti ai fini di ammettere alla registrazione i provvedimenti in questione.

Angelo Borrelli

Angelo Borrelli

VISTO

Il Coordinatore dell'Ufficio per
la gestione amministrativa

Dott. Antonino Lagana

Antonino Lagana

23-12-2025 | 13:16:39 CET

23-12-2025 | 12:56:41 CET



CORTE DEI CONTI

UFFICIO DI CONTROLLO SUGLI ATTI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Si attesta che il provvedimento numero SN del 20/10/2025, con oggetto PRESIDENZA - [REDACTED] [REDACTED] decreto 20 ottobre 2025 di conferimento dell'incarico di esperto con il profilo di "Esperto giuridico" nell'ambito del contingente istituito ai sensi dell'art. 76, comma 1, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, pervenuto a questo Ufficio di controllo di legittimità, è stato protocollato in arrivo con prot. n. CORTE DEI CONTI - SCEN_LEA - SCCLA - 0061804 - Ingresso - 30/10/2025 - 15:42 ed è stato ammesso alla registrazione il 31/12/2025 n. 3406 con la seguente osservazione:

Si registra il decreto 20 ottobre 2025, adottato dal Sottosegretario di Stato per l'Innovazione tecnologica e la transizione digitale, di conferimento, al [REDACTED], dal 1° dicembre 2025 al 30 novembre 2026, dell'incarico di esperto, con il profilo di "Esperto giuridico", nell'ambito del contingente istituito ai sensi dell'art. 76, comma 1, del d.l. 17 marzo 2020, n. 18, prendendo atto di quanto precisato dal Dipartimento per la Trasformazione digitale, in sede di riscontro a rilievo, in ordine all'adozione del DPCM 27 novembre 2025 (avente efficacia antecedente alla decorrenza dell'incarico in esame) che ha esplicitato la facoltà di conferire ulteriori incarichi ai medesimi esperti, entro i limiti del mandato di Governo (in aderenza all'art. 9 del d.lgs. n. 300/1999). Il Dipartimento ha adottato, altresì, in data 23 dicembre 2025, un motivato provvedimento di convalida ex art. 21-nonies, comma 2, della legge 241/1990 (prodotto in atti) con riferimento ai decreti di rinnovo formalizzati antecedentemente al 27 novembre 2025 (ma aventi decorrenza successiva, nel caso di specie il 1° dicembre 2025).

Il Consigliere Delegato

MARIA LUISA ROMANO
(Firmato digitalmente)

Il Magistrato Istruttore

DONATO CENTRONE
(Firmato digitalmente)



CORTE DEI CONTI